

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 201 del 21/02/2022

Seduta Num. 9

Questo lunedì 21 **del mese di** Febbraio
dell' anno 2022 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/59 del 14/01/2022

Struttura proponente: SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY, LAVORO, FORMAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DEI CRITERI E DEI REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI CHE EROGANO FORMAZIONE PROFESSIONALE IN EMILIA-ROMAGNA, AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2003

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Marco Borioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge quadro in materia di formazione professionale n. 845/78 e successive modificazioni;

- l'Intesa tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei Servizi del 20 marzo 2008;

Viste, inoltre:

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" ed in particolare l'art. 205 relativamente all'accREDITamento degli organismi di formazione professionale;

- la L.R. 30 giugno 2003, n.12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 33 che prevede che:

- gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, debbano essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici e che l'accREDITamento regionale costituisca il riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale;
- detti organismi debbano avere quale attività prevalente la formazione professionale o la produzione artistica o la promozione della Cultura cinematografica o audiovisiva, in caso di organismi che intendano svolgere attività formative esclusivamente nell'ambito dello spettacolo;
- al fine di beneficiare dei finanziamenti pubblici debbano essere accreditati anche i centri per l'innovazione, strutture costituite per svolgere attività e servizi di trasferimento tecnologico, di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale n.7/2002;
- la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Assembleare, definisca criteri e requisiti per l'accREDITamento degli organismi che erogano formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali;
- le imprese e gli enti pubblici e privati, nonché le aziende pubbliche, che svolgono direttamente attività formative per i propri dipendenti, non siano tenute ad

accreditarsi, ma possano comunque beneficiare di finanziamenti pubblici;

- la L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;

- la L.R. 30 giugno 2011, n. 5 "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale" e ss.mm.ii.;

- la L.R. 30 luglio 2019 n. 13 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021" ed in particolare l'art. 31 che al comma 1 stabilisce che "Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa";

Richiamata la propria deliberazione n. 177 del 10 febbraio 2003 recante "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e s.m.i.;

Richiamata la propria deliberazione n. 1899 del 14 dicembre 2020 recante l'approvazione del "Patto per il Lavoro e per il clima", il cui obiettivo centrale è volto a generare lavoro di qualità, a contrastare le diseguaglianze e ad accompagnare l'Emilia-Romagna nella transizione ecologica, contribuendo a raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

Richiamato, in particolare, l'Obiettivo Strategico 6.1 del suddetto Patto "Emilia-Romagna, Regione della conoscenza e dei saperi", che prevede quali azioni principali:

- investire in servizi di orientamento per dare ai giovani e alle loro famiglie gli strumenti per scegliere consapevolmente e in un'infrastruttura educativa e formativa, che sappia contrastare la dispersione scolastica e garantire a tutte le persone, nessuno escluso, l'opportunità di innalzare le proprie conoscenze e competenze tanto nella fase che precede l'ingresso nel mercato del lavoro, quanto durante l'intera vita lavorativa, per favorire percorsi di crescita professionale, sostenere la qualità dell'occupazione in termini di stabilità e intensità e accompagnare i percorsi di transizione;
- garantire le competenze necessarie ad un'economia più verde, inclusiva e digitale;
- rafforzare l'istruzione secondaria e terziaria professionalizzante e valorizzare pienamente la formazione e la cultura tecnica e professionale;
- innalzare le competenze linguistiche di tutta la comunità, rafforzandone l'insegnamento nella formazione professionale e in quella permanente;

- garantire edifici scolastici più sicuri, sostenibili e moderni anche attraverso interventi di riqualificazione energetica per nuovi edifici ad emissioni zero;
- rafforzare la collaborazione tra istituti professionali, enti di formazione professionale e l'infrastruttura produttiva del territorio affinché il sistema formativo integrato di Istruzione e Formazione Professionale garantisca percorsi per il conseguimento della qualifica, orientati ad un agevole inserimento nel mercato del lavoro, capaci di valorizzare e mettere in rete le eccellenze e contrastare la dispersione scolastica.

Preso atto che:

- la diffusione della pandemia da Covid 19 ha richiesto un generale ripensamento della strategia organizzativa del sistema economico/produttivo dell'Emilia-Romagna facendo emergere la necessità dell'adozione delle più innovative tecnologie digitali nei processi organizzativi, gestionali e produttivi;

- l'emergenza climatica, ambientale e le recenti crisi economiche stanno inoltre imponendo, in maniera sempre più stringente, la necessità da parte delle imprese di riorganizzare e innovare i propri modelli produttivi al fine di contribuire - come è declinato nell'Agenda 2030 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sottoscritta anche dall'Unione Europea e dai suoi stati membri che, con i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals o SDGs o OSS) e nella nuova STRATEGIA DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE (S3) per il periodo di programmazione 2021/2027 - alla trasformazione del sistema economico in un sistema che sia capace di favorire da un lato una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile e dall'altro che sia attenta a coniugare gli aspetti dell'inclusione sociale, della tutela dell'ambiente, del consumo consapevole e dell'occupazione e del lavoro dignitoso per tutti;

- tali sfide stanno determinando un profondo cambiamento e una rapida evoluzione del mercato del lavoro, nel quale si fanno sempre più pressanti le richieste di nuove competenze professionali che possano essere di supporto nell'affrontare le nuove strategie aziendali;

Considerato che:

- ad oggi il sistema della formazione professionale e dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) è chiamato a rispondere alle nuove sollecitazioni e ad attrezzarsi strutturalmente e organizzativamente, al fine di aumentare la propria solidità e stabilità e a garantire che la propria offerta formativa sia adeguata, nei contenuti, alle richieste di nuove professionalità da parte del mercato;

- a tal fine la Regione Emilia-Romagna ritiene necessario adeguare la normativa relativa all'accreditamento degli Enti del

territorio che realizzano attività formative, al fine di una maggiore solidità degli enti stessi e di una maggiore stabilità ed attualità dell'offerta formativa proposta, sia dal punto di vista strutturale e patrimoniale che dal punto di vista di processi e competenze;

- la solidità degli Enti e l'attualità dell'offerta formativa potranno garantire una maggiore competitività sul piano delle competenze digitali e di transizione verde, sia per i giovani talenti con competenze altamente specializzate nel contesto economico regionale, che per le utenze adulte, a rischio di disoccupazione, cui riservare schemi flessibili e individualizzati per la fruizione della formazione (anche breve) attraverso il rilancio di percorsi di formazione permanente e di competenze trasversali e abilitanti, per una reale partecipazione al mercato del lavoro di oggi;

Ritenuto, pertanto:

- di rilasciare l'accreditamento per lo svolgimento di attività formative, da intendersi quali interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, riconversione, specializzazione, aggiornamento, realizzati con metodologie in presenza e/o a distanza e modalità corsuali o individualizzate, sulla base di quanto previsto all'art. 33 della Legge Regionale n. 12/2003 citata;

- di identificare i seguenti ambiti formativi in base allo svolgimento di attività connotate da diverse tipologie di azione:

- Ambito "Istruzione e formazione professionale" rivolto agli Organismi che svolgono attività formative finalizzate al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale, anche in apprendistato;
- Ambito "Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente" rivolto agli Organismi che svolgono attività formative finalizzate all'accesso all'occupazione dei disoccupati, anche a rischio di marginalità dal mercato del lavoro, e delle persone attive e per promuovere l'adattamento al cambiamento di lavoratori, imprese e imprenditori;
- Ambito "Formazione superiore e di livello equivalente" rivolto agli Organismi che svolgono attività formative finalizzate all'innalzamento delle competenze per favorire l'occupazione, anche nel passaggio dall'istruzione al lavoro e per sostenere e anticipare i cambiamenti, lo sviluppo e l'innovazione del sistema produttivo, compresa la formazione duale e in apprendistato;

- che gli Organismi di cui all'art. 33 della L.R. n. 12/2003 e s.m.i, operanti nelle Aree "Cultura e spettacolo" e "Ricerca e Innovazione" possano candidarsi solo per gli ambiti "Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente" e "Formazione superiore e di livello equivalente";

Ritenuto, inoltre, necessario, ai fini dell'accreditamento e del raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, rafforzare in particolar modo:

- i requisiti strutturali degli enti, in termini di accessibilità, agibilità e sicurezza dei locali, in cui si svolgono le attività formative e dei locali connessi, prevedendo, inoltre, l'obbligatorietà di almeno una sede operativa nel territorio regionale;

- i requisiti relativi alle esperienze pregresse dell'ente e alle competenze dei responsabili di processo, anche in aderenza con quanto previsto dall'Intesa tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei Servizi del 20 marzo 2008;

- i requisiti economico finanziari, disciplinando un graduale consolidamento del patrimonio netto rispetto al valore della produzione degli enti, con la previsione di soglie minime in aumento per l'accreditamento ed il mantenimento dello stesso a partire dall'anno 2024, a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2023;

- le competenze professionali del personale che eroga gli interventi formativi, con un'attenzione particolare alle competenze linguistiche, digitali e di transizione ecologica;

- i requisiti di efficacia ed efficienza, introducendo la rilevazione del tasso di soddisfazione degli allievi;

- la partecipazione dell'ente ad un sistema stabile di relazioni con i soggetti del territorio in cui operano, quali scuole, università centri per l'educazione permanente, altri soggetti formativi e per l'istruzione, amministrazioni pubbliche, associazioni di rappresentanza territoriale, imprenditoriale e sindacale, fondazioni, soggetti di rappresentanza del terziario e dei servizi, laboratori di ricerca e innovazione, Digital Innovation Hub e cluster tecnologici, oltre che con centri per l'impiego e agenzie private per il lavoro, al fine del coordinamento e/o dello sviluppo congiunto di servizi attivi per l'orientamento professionale e l'inserimento occupazionale dei partecipanti alle attività formative;

- i requisiti aggiuntivi, che caratterizzano gli ambiti specifici, come sopra descritti;

Ritenuto, infine, di prevedere che continuerà a trovare applicazione quanto previsto nell'allegato B) della DGR 266/2005 e s.m.i., ivi compresi gli accordi già sottoscritti su tale base, per gli Organismi in accreditamento che applicano contratti collettivi nazionali, territoriali, aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, diversi da quello della formazione

professionale, fino alla definizione dei nuovi accordi di riallineamento regionali, territoriali o aziendali, con particolare riguardo alle soglie minime di retribuzione, previsti nel CCNL della Formazione Professionale;

Visto l'art. 1, comma 266, della L. 178/2020 che prevede che:

- per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applichino gli artt. 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del Codice Civile e non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, numero 4) e 2545-duodecies del Codice Civile;

- il termine entro il quale la perdita debba risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli artt. 2446, secondo comma e 2482-bis, quarto comma, del Codice Civile sia posticipato al quinto esercizio successivo;

Dato atto che i requisiti patrimoniali relativi all'obbligo di mantenimento del patrimonio netto minimo non saranno applicabili per gli Enti di formazione che rientrano nella fattispecie prevista all'art. 1 co 266 della L. n. della L. 178/2020, come sopra specificato;

Considerato che:

- risulta opportuno prevedere un periodo transitorio, in cui gli Enti ad oggi accreditati ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. citata o che intendono accreditarsi in futuro, possano provvedere al rafforzamento dei propri requisiti, adeguandosi alla normativa di cui alla presente deliberazione;

- conseguentemente per l'anno 2022 per gli Enti di formazione della Regione Emilia-Romagna troveranno ancora applicazione i criteri l'accREDITAMENTO e per il mantenimento dello stesso, previsti nella propria deliberazione n. 177/2003 e ss.mm.ii.;

- i "Criteri e requisiti per l'accREDITAMENTO degli Organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale n. 12/2003", Allegato 1) Parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, troveranno applicazione a partire dal 1 gennaio 2023, sostituendo integralmente la disciplina di cui alla deliberazione n. 177/2003 e ss.mm.ii. sopra citata;

- anche gli Enti già accreditati nel territorio regionale ai sensi della propria deliberazione n. 177/2003 e ss.mm.ii., dal 1 gennaio 2023 dovranno presentare domanda di rilascio di primo accREDITAMENTO, come previsto al punto 10.1 dell'Allegato citato, non essendo possibile presentare domanda di mero mantenimento per l'anno 2023;

- nelle more del rilascio dell'accREDITAMENTO sulla base dei criteri approvati con la presente deliberazione, mantiene la propria efficacia l'accREDITAMENTO e/o il mantenimento ottenuto

entro il 31/12/2022, sulla base della propria Deliberazione n. 177/2003 e ss.mm.ii.;

- si intenderanno tuttavia decaduti dall'accreditamento gli Organismi che non presenteranno domanda di primo rilascio ai sensi della presente deliberazione entro il 30 giugno 2023;

- a far data dal 1 gennaio 2023 le procedure di rilascio, mantenimento e variazione dell'accreditamento verranno svolte interamente in forma telematica, attraverso una piattaforma informativo-informatica, in via di implementazione da parte della Regione Emilia-Romagna, le cui modalità di utilizzo verranno tempestivamente e dettagliatamente diffuse, con ogni modalità a disposizione dell'Amministrazione;

- il Responsabile del Servizio "Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e Accreditazioni" con propri atti provvederà alla definizione delle tempistiche e delle modalità di inoltro delle domande di accreditamento e di mantenimento, in applicazione del nuovo sistema;

Sentita in data 22 dicembre 2021 la Commissione Regionale Tripartita, che ha espresso parere favorevole sulla formulazione dei "Criteri e requisiti per l'accreditamento degli Organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna, Allegato 1) Parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Sentita, altresì, in data 10 febbraio 2022 la Commissione Assembleare competente, come previsto all'art. 33, comma 3, della L.R. n. 12/2003 e s.m.i., che ha espresso parere favorevole, agli atti con Prot. PG/2022/4857 del 11/02/2022;

Ritenuto di approvare, per quanto sopra esposto, i "Criteri e requisiti per l'accreditamento degli Organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.33 della Legge Regionale n. 12/2003", Allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che a far data dal 1 gennaio 2023 sostituiranno integralmente la precedente disciplina per l'accreditamento degli Enti di formazione prevista dalla propria deliberazione n. 177 del 10 febbraio 2003 recante "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 avente per oggetto "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e succ. mod.;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera n. 450/2007." e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 2329 del 22 novembre 2019 avente ad oggetto "Designazione del Responsabile della Protezione dei dati";

- la propria deliberazione n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";

- la propria deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020, avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii";

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023";

- la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021".

Richiamata infine la determinazione del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro, dell'Impresa n. 10285 del 31 maggio 2021 ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile di servizio e proroga degli incarichi dirigenziali ad interim";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo economico e

green economy, lavoro, formazione;

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di approvare i "Criteri e requisiti per l'accreditamento degli Organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.33 della Legge Regionale n. 12/2003", di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che a far data dal 1 gennaio 2023 sostituiranno integralmente la precedente disciplina per l'accreditamento degli Enti di formazione prevista dalla propria deliberazione n. 177 del 10 febbraio 2003 recante "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;

2) di identificare i seguenti ambiti formativi in base allo svolgimento di attività connotate da diverse tipologie di azione:

- Ambito "Istruzione e formazione professionale" rivolto agli Organismi che svolgono attività formative finalizzate al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale, anche in apprendistato;
- Ambito "Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente" rivolto agli Organismi che svolgono attività formative finalizzate all'accesso all'occupazione dei disoccupati, anche a rischio di marginalità dal mercato del lavoro, e delle persone attive e per promuovere l'adattamento al cambiamento di lavoratori, imprese e imprenditori;
- Ambito "Formazione superiore e di livello equivalente" rivolto agli Organismi che svolgono attività formative finalizzate all'innalzamento delle competenze per favorire l'occupazione, anche nel passaggio dall'istruzione al lavoro e per sostenere e anticipare i cambiamenti, lo sviluppo e l'innovazione del sistema produttivo, compresa la formazione duale e in apprendistato;

3) di prevedere che, per gli Organismi in accreditamento, che applicano contratti collettivi nazionali, territoriali, aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, diversi da quello della formazione professionale, fino alla definizione dei nuovi accordi di riallineamento regionali, territoriali o aziendali, con particolare riguardo alle soglie minime di retribuzione, previsti nel CCNL della Formazione Professionale continuerà a trovare applicazione quanto previsto nell'allegato B) della DGR 266/2005 e s.m.i., ivi compresi gli accordi già sottoscritti su tale base;

4) di prevedere un periodo transitorio, in cui gli Enti ad oggi accreditati ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. o che intendono accreditarsi in futuro,

possano provvedere al rafforzamento dei propri requisiti, adeguandosi alla normativa della presente deliberazione;

5) di stabilire che per l'anno 2022 per gli Enti di formazione della Regione Emilia-Romagna troveranno ancora applicazione i criteri per l'accreditamento e per il mantenimento dello stesso, previsti nella propria deliberazione n. 177/2003 e ss.mm.ii.;

6) di stabilire, conseguentemente che, i "Criteri e requisiti per l'accreditamento degli Organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.33 della Legge Regionale n. 12/2003", di cui al precedente punto 1), troveranno applicazione a partire dal 1 gennaio 2023, sostituendo integralmente la disciplina di cui alla deliberazione n. 177/2003 sopra citata;

7) di stabilire, inoltre, che anche gli Enti già accreditati ai sensi della propria Deliberazione n. 177/2003 e ss.mm.ii. nel territorio regionale, dal 1 gennaio 2023 dovranno presentare domanda di rilascio di primo accreditamento, come previsto al punto 10.1 dell'Allegato citato, non essendo possibile presentare domanda di mero mantenimento per l'anno 2023;

8) di stabilire, conseguentemente, che:

- nelle more del rilascio dell'accreditamento sulla base dei criteri approvati con la presente deliberazione, mantiene la propria efficacia l'accreditamento e/o il mantenimento ottenuto entro il 31/12/2022, sulla base della propria Deliberazione n. 177/2003 e ss.mm.ii.;
- si intenderanno tuttavia decaduti dall'accreditamento gli Organismi che non presenteranno domanda di primo rilascio ai sensi della presente deliberazione entro il 30 giugno 2023;

9) di stabilire, infine, che a far data dal 1 gennaio 2023 le procedure di rilascio, mantenimento e variazione dell'accreditamento verranno svolte interamente in forma telematica, attraverso una piattaforma informativo-informatica, in via di implementazione da parte della Regione Emilia-Romagna, le cui modalità di utilizzo verranno tempestivamente e dettagliatamente diffuse, con ogni modalità a disposizione dell'Amministrazione;

10) di dare atto che il Responsabile del Servizio "Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e Accreditazioni" con propri atti provvederà alla definizione delle tempistiche e delle modalità di inoltro delle domande di accreditamento e di mantenimento, in applicazione del nuovo sistema, di cui al precedente punto 8);

11) di dare atto che i requisiti patrimoniali, previsti nei "Criteri e requisiti per l'accreditamento degli Organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.33 della Legge Regionale n. 12/2003" e relativi

all'obbligo di mantenimento del patrimonio netto minimo non saranno applicabili per gli Enti di formazione che rientrano nella fattispecie prevista all'art.1 co 266 della L. n. della L. 178/2020, fino al termine ivi indicato;

12) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.



**CRITERI E REQUISITI PER
L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI
CHE EROGANO FORMAZIONE
PROFESSIONALE IN EMILIA-ROMAGNA
AI SENSI DELL' ART. 33 DELLA LEGGE
REGIONALE N. 12/2003**

Sommario

1. PRINCIPI GENERALI	3
1.1. Soggetti responsabili del procedimento	3
1.2. Finalità.....	3
2. DEFINIZIONI.....	4
3. AMBITI DI ACCREDITAMENTO	5
4. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCREDITAMENTO	6
5. REQUISITI GENERALI PER L'ACCREDITAMENTO	8
5.1. Risorse infrastrutturali e logistiche.....	8
5.2. Affidabilità giuridico-economico-finanziaria	13
6. CAPACITÀ GESTIONALE E RISORSE PROFESSIONALI	18
6.1 Processo di Direzione (processi di governo e di pianificazione strategica)	18
6.2 Processo economico amministrativo	18
6.3 Processo di analisi dei fabbisogni	19
6.4 Processo di progettazione.....	19
6.5 Processo di erogazione.....	19
6.6 Processo di valutazione e monitoraggio	20
7. REQUISITI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA	21
7.1. Tasso di efficienza e tasso di attuazione.....	21
7.2. Tasso di abbandono	21
7.3. Tasso di efficacia complessiva e tasso di occupazione coerente	22
7.4. Tasso di soddisfazione	22
8. STRUMENTI DI RELAZIONE CON IL TERRITORIO	24
9. REQUISITI SPECIFICI PER AMBITI DI ACCREDITAMENTO	25
9.1. Ambito istruzione e formazione professionale	25
9.2. Ambito formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente.....	28
9.3. Ambito formazione superiore e di livello equivalente	31
9.4. Requisiti specifici aggiuntivi per l'accREDITAMENTO di enti operanti nelle aree dello spettacolo e della ricerca e innovazione.....	33
10. PROCEDURE DI RILASCIO, MANTENIMENTO E VARIAZIONE DELL'ACCREDITAMENTO	35
10.1. Procedimento per il primo rilascio.....	35
10.2. Procedimento di mantenimento dell'accREDITAMENTO	36
10.3 Procedura per le variazioni dell'accREDITAMENTO.....	39
ALLEGATO Tabella 1) "Requisiti minimi richiesti ai responsabili dei processi di lavoro: esperienza lavorativa e titolo di studio"	40

1. PRINCIPI GENERALI

L'accreditamento corrisponde ad un provvedimento amministrativo finalizzato al formale riconoscimento di idoneità di soggetti che intendono candidarsi alla gestione di iniziative di formazione per le quali è richiesto tale riconoscimento dalle norme vigenti. Le idoneità sopra indicate hanno lo scopo di dimostrare l'esistenza di specifiche competenze, risorse e caratteristiche dell'Organismo accreditato. Trattasi di un riconoscimento di requisiti minimi (strutturali, finanziari, di processo e di risultati pregressi), a prescindere dalle scelte organizzative specifiche degli Organismi di formazione.

1.1. Soggetti responsabili del procedimento

Il soggetto responsabile del procedimento è l'Amministrazione Regionale, la quale si può avvalere di società o professionisti esterni, a supporto delle funzioni di istruttoria tecnica per l'accoglimento delle domande di accreditamento, sia in termini di nuove richieste sia in termini di mantenimento o di variazione, oltre alle funzioni di svolgimento delle visite audit e dei controlli di conformità delle autodichiarazioni da parte degli Organismi accreditati.

1.2. Finalità

La Regione Emilia-Romagna disciplina il sistema regionale di accreditamento degli enti che svolgono attività formative (di seguito "Organismi"), in osservanza alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (art. 33) e ss.mm.ii. e sulla base di standard di idoneità, efficacia e di efficienza, come indicato dall' *"Intesa tra il Ministero del Lavoro, e previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi"* del 20 marzo 2008. L'accreditamento è rivolto a garantire standard di qualità nell'erogazione delle attività formative, per realizzare politiche di sviluppo delle risorse umane nel territorio regionale. Con la concessione dell'accreditamento regionale, l'Organismo viene abilitato a realizzare progetti formativi, secondo le condizioni e regole di cui ai successivi capitoli e nei casi prescritti in osservanza delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di attività di formazione professionale.

2. DEFINIZIONI

Accreditamento: è il provvedimento con cui l'Amministrazione Regionale, all'esito di un apposito procedimento amministrativo, riconosce ad un Organismo il titolo a realizzare interventi di formazione, in osservanza delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di attività di formazione professionale.

Organismo in accreditamento: soggetto giuridico pubblico o privato erogatore di servizi di formazione professionale, avente o meno scopo di lucro, che intende richiedere l'accreditamento regionale. Detto Organismo deve avere quale attività prevalente la formazione professionale in rapporto al valore totale della produzione. In caso di organismo che intenda svolgere attività formative esclusivamente nell'area dello spettacolo, l'attività prevalente è intesa come la produzione artistica o la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva rispetto al valore totale della produzione. Per gli Organismi dell'area Ricerca e innovazione la percentuale dell'attività formativa, offerta esclusivamente per gli ambiti tematici specifici dell'ente, non dovrà essere superiore al 33% rispetto al totale del valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato.

Partecipante (anche "allievo"): equivale al destinatario finale delle attività formative. È previsto che, ai fini del calcolo di indicatori richiesti nell'ambito del sistema di mantenimento dell'accreditamento, i dati personali dei destinatari finali possano essere trasmessi e utilizzati dall'Amministrazione Regionale.

Sede legale: è definita dall'art. 46 Codice Civile per tutte le persone giuridiche (compresi quindi gli Organismi in accreditamento); risulta dall'atto costitutivo o dallo statuto ed è pubblicata nel registro delle persone giuridiche (o registro delle imprese).

Sede dell'Organismo (d'ora in poi "Sede"): si intende il luogo dove l'Organismo svolge la sua attività nel territorio della Regione Emilia-Romagna e può non coincidere con la sua sede legale. In particolare, la sede dell'Organismo corrisponde al luogo in cui si svolgono i processi funzionali corrispondenti alla erogazione (in via prevalente) delle attività formative.

Responsabile di Processo: si intende il soggetto indicato dall'Organismo a presidio di ognuno dei processi gestiti.

Piattaforma informativa: sistema informativo che permette il dialogo tra l'Amministrazione regionale e gli Organismi nella presentazione della domanda di accreditamento e nella successiva gestione dell'accreditamento.

Dossier credenziali: documento attraverso il quale vengono indicati percorsi educativi e formativi, percorsi professionali e competenze linguistiche e informatiche delle risorse professionali coinvolte nei processi.

3. AMBITI DI ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO viene rilasciato per lo svolgimento delle attività formative, da intendersi quali interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, riconversione, specializzazione, aggiornamento, realizzati con metodologie in presenza e/o a distanza e modalità corsuali o individualizzate, anche in coerenza con standard delle tipologie di azione rivolte alle persone, definite secondo disposizioni regionali vigenti.

L'accREDITAMENTO abilita l'Organismo allo svolgimento di attività formative connotate da diverse tipologie di azione che identificano ambiti, così definiti:

- Ambito "Istruzione e formazione professionale";
- Ambito "Formazione superiore e di livello equivalente";
- Ambito "Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente"

Con riferimento all'ambito "Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente", gli organismi per svolgere attività rivolte specificatamente a persone in condizioni di svantaggio, fragili, vulnerabili e con disabilità, dovranno avere i requisiti aggiuntivi come specificato al successivo punto 9.3.

Possono candidarsi solo per gli ambiti "Formazione superiore e di livello equivalente" e "Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente", secondo i requisiti per l'accREDITAMENTO di cui ai Paragrafi 4, 5, 6, 7, 8 gli Organismi, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale n. 12/2003, che operano nelle seguenti due aree:

- Spettacolo;
- Ricerca e Innovazione.

4. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO può essere richiesto da qualsiasi soggetto, indipendentemente dalla propria natura giuridica, che intenda organizzare ed erogare attività formative, per la cui realizzazione sia necessario tale requisito, in base a disposizioni nazionali o regionali. Non sono tenuti ad accreditarsi, e non dovranno quindi presentare la relativa domanda, i seguenti soggetti:

- i “raggruppamenti temporanei d'impresa”, nell'ambito dei quali l'attività formativa dovrà tuttavia essere organizzata ed erogata da Organismi accreditati;
- le imprese, per lo svolgimento di attività formative rivolte al proprio personale interno.

Per i consorzi e le società consortili, i requisiti per l'accREDITAMENTO devono essere soddisfatti direttamente dal consorzio o società consortile, anche tramite risorse che i soci mettono a disposizione del consorzio o società consortile attraverso apposite convenzioni.

I sistemi delle reti associative tra Organismi, le Associazioni o le rappresentanze regionali, che comprendono al loro interno Organismi autonomi accreditati, potranno richiedere l'accREDITAMENTO documentando i criteri relativi all'esperienza pregressa indicati nel presente paragrafo nonché le competenze professionali, le risorse strumentali, i sistemi di relazione e i tassi di efficacia ed efficienza degli enti associati/rappresentati. In questo caso i requisiti da dimostrare per il mantenimento dell'accREDITAMENTO saranno valutati sui soggetti accreditati. Agli Enti che, per normativa vigente, sono tenuti all'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, è richiesto di fornire i riferimenti dell'iscrizione (CCIAA e numero di iscrizione).

Tra le finalità esplicitate nello statuto dell'Organismo, avente o meno scopo di lucro, che richiede l'accREDITAMENTO, deve essere incluso l'esercizio di “attività di formazione” o definizione equivalente, anche a titolo non esclusivo, ma comunque in modo prevalente (nello specifico, almeno 51% del valore della produzione, verificabile dai dati di bilancio approvato, deve essere riferito ad attività di formazione). Il soggetto giuridico può pertanto esercitare anche altre attività oltre a quella formativa. Per attività di formazione si intendono anche le azioni di servizio, supporto e accompagnamento alla formazione professionale.

Per gli Organismi dell'area Spettacolo la percentuale dell'attività prevalente di almeno il 51% dovrà essere dimostrata sull'attività di produzione artistica o di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, rispetto al totale del valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato.

Per gli Organismi dell'area Ricerca e innovazione la percentuale dell'attività formativa, offerta esclusivamente per gli ambiti tematici specifici dell'ente, non dovrà essere superiore al 33% rispetto al totale del valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato.

L'Organismo in accREDITAMENTO deve provare di aver maturato un'esperienza almeno biennale nell'attività di progettazione e realizzazione di interventi formativi a propria titolarità, in forma prevalente (rispetto al valore totale della produzione), attestata da idonea documentazione. Il soggetto assolve il requisito di esperienza pregressa, se dimostra di aver progettato e realizzato interventi formativi per almeno un biennio (anche in anni non consecutivi negli ultimi cinque anni e comunque almeno un'annualità deve fare riferimento all'ultimo bilancio approvato).

Per gli Organismi dell'area Ricerca e Innovazione, in sede di primo accREDITAMENTO nel corso dell'anno 2023, sarà necessario dimostrare la progettazione e la realizzazione di almeno un intervento formativo a propria titolarità, nell'anno precedente alla domanda di accREDITAMENTO; per il mantenimento dell'accREDITAMENTO e per i nuovi accREDITAMENTI negli anni successivi l'organismo dell'area Ricerca e innovazione dovrà dimostrare i requisiti di cui al precedente paragrafo.

L'organismo in accREDITAMENTO - compresi quelli delle aree “Spettacolo” e “Ricerca e innovazione” limitatamente all'attività di formazione - deve dimostrare di avere concluso, o almeno avviato, il percorso

di certificazione del sistema di gestione per qualità UNI EN ISO-9001/nel settore EA37, con riferimento all'attività formativa.

Gli organismi in accreditamento che hanno avviato ma non ancora concluso il percorso di certificazione di qualità hanno l'obbligo di ottenere la certificazione entro 18 mesi dalla presentazione della domanda di accreditamento, ai fini del mantenimento dello stesso.

Gli organismi dovranno adottare un modello organizzativo esimente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Documentazione richiesta:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa all'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio e relativo numero di iscrizione.
- atto costitutivo;
- statuto vigente;
- verbale di nomina del legale rappresentante.
- ultimo bilancio approvato completo di nota integrativa, verbale di approvazione, relazione del Revisore contabile;
- ulteriore bilancio approvato, ai fini dell'attestazione dell'esperienza pregressa (ad esclusione dei soggetti dell'Area Ricerca e innovazione);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante di avere concluso, o almeno avviato, il percorso di certificazione di qualità ISO-9001/EA37, relativo all'attività formativa e di avere adottato un modello organizzativo esimente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la progettazione e la realizzazione a propria titolarità degli interventi formativi per almeno 2 anni nei 5 anni pregressi al momento della domanda di accreditamento, di cui comunque almeno un'annualità deve fare riferimento all'ultimo bilancio approvato;
- Ad esclusione degli Organismi dell'area Cultura/Spettacolo e dell'area Ricerca/Innovazione: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la percentuale di almeno il 51% di attività formativa rispetto al totale valore della produzione nell'ultimo bilancio approvato e nei bilanci utili ad attestare l'ulteriore anno di esperienza pregressa, come da condizione dichiarata al punto precedente;
- Esclusivamente per gli Organismi dell'area Ricerca e innovazione e solo in sede di primo accreditamento per l'anno 2023: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la progettazione e la realizzazione a propria titolarità di almeno un intervento formativo, nell'anno precedente alla domanda di accreditamento; per il mantenimento dell'accREDITamento e per i nuovi accREDITamenti negli anni successivi l'organismo dell'area Ricerca e innovazione dovrà attestare anche l'ulteriore anno di esperienza pregressa.
- Esclusivamente per gli Organismi dell'area Spettacolo: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la percentuale di almeno 51% di attività di produzione artistica o di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva rispetto al totale del valore della produzione nell'ultimo bilancio approvato e nei bilanci utili ad attestare l'ulteriore anno di esperienza pregressa, come da condizione dichiarata ai punti precedenti;
- Esclusivamente per gli Organismi dell'area Ricerca e innovazione: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante una percentuale di attività formativa, offerta esclusivamente per gli ambiti tematici specifici dell'ente, non superiore al 33% rispetto al totale del valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato.

5. REQUISITI GENERALI PER L'ACCREDITAMENTO

5.1. Risorse infrastrutturali e logistiche

L'Organismo deve garantire la qualità delle strutture formative, sia nei confronti dei destinatari dei servizi di formazione, sia nei confronti di chi opera nell'ambito delle stesse. Essendo i riferimenti per la garanzia della qualità minima in termini di accessibilità, agibilità, sicurezza già definiti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza dei locali e dei luoghi di lavoro, si conferma che il ruolo di controllo del rispetto di tali standard è svolto dalle istituzioni preposte.

5.1.1. Strutture e disponibilità dell'Organismo da accreditare

L'Organismo, al momento della richiesta di accreditamento, deve garantire la presenza di una sede sul territorio della Regione Emilia-Romagna con le seguenti caratteristiche:

- disponibilità di almeno un locale ad uso esclusivo per l'accoglienza degli allievi;
- disponibilità di almeno due aule che possano ospitare un minimo di 12 allievi ciascuna, con una superficie di almeno 1,97 mq per partecipante;
- disponibilità di almeno un dispositivo digitale per ogni allievo, con collegamento in rete Internet. Le attrezzature e gli strumenti devono rispondere all'evoluzione tecnologica e deve essere garantito un numero minimo pari a 24 PC/tablet;
- disponibilità di laboratori anche in convenzione con altri soggetti;
- disponibilità di laboratori e/o di strumentazioni e/o di piattaforme per l'erogazione e la fruizione di formazione a distanza;
- disponibilità di almeno un'area attrezzata, ad uso esclusivo, per lo studio/consultazione individuale/autoconsultazione.

Nella sede deve essere chiaramente identificabile la dislocazione dei locali e la destinazione dei vani utilizzati (planimetria). La sede dell'Organismo in accreditamento deve rispettare le norme in materia di igiene, sanità e sicurezza di cui ai successivi punti: adeguatezza nella destinazione d'uso dei locali, sicurezza sul luogo di lavoro, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, rintracciabilità e visibilità dei locali.

Gli avvisi per finanziamenti regionali potranno comunque prevedere, per particolari fattispecie di attività, che l'Organismo già accreditato possa svolgere attività formativa in sede occasionale diversa da quella accreditata (ad esclusione delle attività formative realizzate in ambito Istruzione e Formazione Professionale), comunque rispondente al requisito di sicurezza e di accessibilità dei locali di cui alla normativa vigente.

Rispetto alla presenza sul territorio:

È imprescindibile una sede ubicata nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Ciò non preclude la possibilità di ubicazione della sede legale dell'Organismo richiedente l'accREDITAMENTO al di fuori del territorio della Regione stessa. La sede richiesta, pertanto, non corrisponde necessariamente alla sede legale, ma devono, comunque, essere garantite, in essa, le attività di supporto all'utenza.

Rispetto all'esclusività della sede:

La sede deve essere utilizzata in modo esclusivo dall'Organismo in accreditamento. È esclusa, pertanto, ogni possibilità di presenza simultanea di più Organismi all'interno della stessa sede. La disponibilità della sede deve essere comprovata da un titolo di proprietà, da un contratto di locazione o da un altro titolo di godimento, valido ai sensi della normativa vigente. All'interno della sede potranno essere svolte anche attività non di carattere formativo, purché sia definibile con chiarezza un ambito fisico in cui si svolgano le attività formative e quelle ad esse connesse.

Documentazione richiesta

- documentazione attestante natura della disponibilità del titolo di proprietà o di godimento della sede operativa;
- planimetria della sede operativa, sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'Albo Professionale, e dei locali e dei laboratori, se previsti, con indicazione dell'uso assegnato ai singoli spazi;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il personale adibito stabilmente allo svolgimento delle sue funzioni nella sede, al numero e presenza di attrezzature informatiche e strumentali per l'attività formativa, ivi presenti.

La documentazione precedente dovrà essere richiesta per la sede occasionale.

5.1.2. Adeguata destinazione d'uso dei locali

L'Organismo deve garantire la destinazione d'uso dei locali coerente con la funzione didattica, amministrativa e segretariale, insieme alla fruibilità dei locali. Deve inoltre garantire che i servizi di supporto all'erogazione e l'attività di rapporto diretto con l'utenza si svolgano all'interno di ciascuna delle sedi. Le aule o i laboratori devono essere fisicamente separati dai locali adibiti a funzione amministrativa/segretariale.

Documentazione richiesta

- Documentazione atta a dimostrare la coerenza della destinazione d'uso dei locali rispetto alle funzioni didattiche, amministrative e segretarie svolte dall'Organismo in accreditamento;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'agibilità/abitabilità per la sede operativa ed i locali accessori.

5.1.3. Rispetto della normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro e rispetto dei contratti collettivi

L'Organismo deve essere in grado di garantire il rispetto delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 9/4/2008 e successive modifiche) e della normativa in materia di prevenzione incendi.

Documentazione richiesta

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante relativa all'assolvimento della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro con riferimento alla destinazione dei locali.

Elenco degli elementi oggetto di verifica in merito ad adempimenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro

Covid-19 (fino a vigenza della normativa)	Documento delle procedure anti COVID-19; Registro delle sanificazioni anti COVID-19; Registro dei controlli, delle verifiche e delle sostituzioni dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
Valutazione dei rischi	Documento di valutazione dei rischi così come previsto agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n.81/2008 comprensivo del piano di emergenza ed evacuazione ai sensi D.lgs 81/08 e DM 10-03-1998;
Designazioni degli incaricati	Documentazione relativa alla designazione degli incarichi di: ◦ responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) - art. 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08 - o dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro

	(eventuale lettera di nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto o designato) ◦ addetto/i al servizio di prevenzione e protezione; con documentazione comprovante la partecipazione ai corsi obbligatori con indicazione della scadenza ◦ medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, se previsto (art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08); se non previsto, dichiarazione atto di notorietà "l'attività del Soggetto non comporta l'obbligo della sorveglianza sanitaria secondo la normativa vigente"; ◦ addetti alla gestione dell'emergenza e di primo soccorso ai sensi DLgs. 81/08; ◦ designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto o designato ovvero designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
Attestati di frequenza ai corsi degli addetti	Attestato di frequenza al corso rilasciato al RSPP conformemente a quanto previsto dall'art. 32, commi 2 e 4, del D. Lgs n.81/08; in caso di svolgimento della carica da parte dello stesso datore di lavoro, copia dell'attestato di frequenza al corso di formazione previsto dal D.Lgs. n.81/08; Attestato di frequenza al corso rilasciato agli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione conformemente a quanto previsto dall'art. 32 commi 2 e 4 del D.Lgs. 81/08; Attestato di frequenza al corso per Addetti alla gestione delle emergenze antincendio ai sensi dell'art. 7 del D.M. 10 marzo 1998 e successive modifiche; Attestato di frequenza al corso per Addetti al primo soccorso ai sensi del DLgs n.81/2008; D.M.n. 388/03; Attestato di frequenza al corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza realizzato conformemente a quanto previsto all'art. 37, commi 10 e 11 del D.Lgs. 81/08, se eletto.
Nulla osta tecnico-sanitario	Copia dell'Autorizzazione, sentito il parere della ASL Competente per territorio, oppure Nulla osta tecnico-sanitario della ASL competente per la rispondenza dei locali della sede all'utilizzo per attività formative
Certificato Prevenzione Incendi (CPI)	CPI in corso di validità oppure, per attività non soggette al CPI, perizia firmata da un tecnico abilitato che attesti il possesso dei requisiti dell'attività richiesti dalle normative vigenti; Registri compilati della manutenzione delle attrezzature antincendio e delle verifiche periodiche.

Dichiarazione di conformità degli impianti	Dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici ai sensi del DM n. 37/08 rilasciate dalle ditte installatrici, Denuncia dell'impianto di messa a terra e/o dei dispositivi contro le scariche atmosferiche all'INAIL o agli enti competenti e documentazione delle verifiche periodiche rilasciato dall'ASL, dall'ARPA o da Ente accreditato, qualora siano stati superati i termini di cui all'art. 4 del D.P.R. 462/01 oppure per strutture autoprotette, perizia di valutazione del rischio (Norme CEI EN 62305-1/4) della struttura di fulminazione diretta ed indiretta, rilasciata da tecnico iscritto all'Albo Professionale o, per gli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico; Verbale di verifica periodica, da parte dell'ASL o di un Ente accreditato, dell'ascensore, se utilizzato per l'attività oppure dichiarazione che i locali sono al piano terra o non sono serviti dall'ascensore.
Certificato di usabilità	Certificato di agibilità comunale per tutti i locali dell'attività.
Polizza assicurativa	Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi in corso di validità

Tutti gli Organismi in accreditamento devono, inoltre, applicare contratti collettivi nazionali, territoriali, aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, fermo restando quanto specificato per i diversi ambiti nei successivi punti 9.1, 9.2 e 9.3.

5.1.4. Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche

L'Organismo in accreditamento deve consentire, ai sensi del DM. n. 236/1989 e della L. n. 13/1989:

- la visitabilità dei locali destinati ad attività di direzione, amministrazione e formazione.
Per visitabilità si intende la possibilità di accedere agli spazi di relazione e ad un servizio igienico per ogni unità immobiliare;
- l'accessibilità dei locali destinati ad erogazione dei servizi.
Per accessibilità si intende la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue unità immobiliari ed ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.

Documentazione richiesta:

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante attestante gli adempimenti relativi al DM. n. 236/1989 e alla L. n. 13/1989.

5.1.5. Rintracciabilità e visibilità dei locali

L'Organismo in accreditamento deve essere in grado di garantire la rintracciabilità e la visibilità dei locali da parte dell'utenza e prevedere la presenza di apposita segnaletica recante informazioni utili al pubblico e strumentazione adeguata a un'efficace comunicazione con l'utenza. La segnaletica deve essere posta all'esterno dell'edificio che ospita la sede operativa.

In particolare, dovranno essere dimostrate:

- presenza all'esterno dell'edificio di apposita segnaletica attestante l'accREDITAMENTO (numero del provvedimento e data di rilascio) ed esposizione, in uno spazio visibile all'utenza, delle informazioni relative alla denominazione ed eventuale logo dell'Organismo, recapiti telefonici, indirizzo e-mail e orario di apertura al pubblico;
- disponibilità di una linea telefonica di rete fissa;

- disponibilità di una connessione internet, di un indirizzo e-mail e di PEC intestati all'Organismo e di un sito e/o pagina web.

5.1.6. Arredi e attrezzature

L'Organismo in accreditamento deve dimostrare la disponibilità di locali aventi determinate caratteristiche strutturali ed infrastrutturali; deve, pertanto, disporre di un'adeguata strumentazione didattica e tecnologica nelle aule, nelle sale informatiche e nei laboratori, qualora previsti. Le attrezzature e gli strumenti devono rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza, oltre ad essere di qualità e tipologia tecnologicamente adeguate ai fini dell'utilizzo previsto.

Documentazione richiesta:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante attestante:

- la conformità e il rispetto della normativa di riferimento;
- l'adeguatezza degli strumenti e delle attrezzature, comprovata da un relativo elenco e da documentazione tecnica;
- l'adeguatezza degli strumenti e delle attrezzature rispetto al numero dei partecipanti.

5.2. Affidabilità giuridico-economico-finanziaria

5.2.1. Affidabilità economica, finanziaria e patrimoniale dell'Organismo

L'Organismo, indipendentemente dalla propria forma giuridica, è tenuto a:

- redigere il proprio bilancio di esercizio in ottemperanza agli schemi e principi previsti dagli art. 2423 e segg. del Codice Civile;
- adottare un impianto amministrativo/contabile secondo corretti principi di gestione ed in grado di dare visibilità dei costi e ricavi articolati per ogni singola operazione e/o attività progettuale;
- rendere pubblici i propri bilanci ai sensi della normativa vigente; a tale riguardo è tenuto a trasmettere il proprio bilancio di esercizio alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 luglio di ogni anno completo degli allegati (verbale di approvazione dell'organo competente e relazione del revisore legale / organo di controllo). In aggiunta, entro tale termine, è tenuto a trasmettere alla Regione il medesimo bilancio anche in formato elettronico XBRL (Extensible Business Reporting Language) secondo la tassonomia corrente alla data di trasmissione: sul punto si segnala che per esigenze di standardizzazione e per poter effettuare agevolmente le elaborazioni previste per il monitoraggio e la verifica degli indicatori, il formato elettronico XBRL da trasmettere è quello in forma estesa (non abbreviato) in ragione del maggior dettaglio dello stato patrimoniale.

L'Organismo è, inoltre, tenuto ai seguenti requisiti:

1. Obbligo di mantenimento di un patrimonio netto minimo, secondo soglie rapportate al valore della produzione. La soglia minima di patrimonio netto dovrà essere:

- pari a 30.000,00 euro fino a un valore della produzione di 1.500.000,00 euro;
- oltre 1.500.000,00 euro di valore della produzione e fino a 10.000.000,00 euro, il patrimonio netto deve essere pari almeno al 2% del valore della produzione;
- oltre i 10.000.000,00 di euro del valore della produzione il patrimonio netto minimo deve essere almeno di 210.000,00 euro.

A seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2023, per gli organismi che richiedono l'accreditamento, o per il mantenimento dello stesso, il patrimonio netto rispetto al valore della produzione, così come definito sopra, dovrà raggiungere le seguenti soglie minime:

- pari a 100.000,00 euro fino a un valore della produzione di 1.500.000,00 euro;
- oltre 1.500.000,00 euro di valore della produzione e fino a 3 milioni euro, il patrimonio netto deve essere pari almeno al 7%; in questo caso il valore della produzione da prendere a riferimento è la media aritmetica del valore della produzione degli ultimi tre anni di bilancio;
- oltre i 3 milioni di euro del valore della produzione il patrimonio netto minimo deve essere almeno di 210.000,00 euro.

Il valore della produzione da prendere a riferimento è la media aritmetica del valore della produzione degli ultimi tre anni di bilancio.

In fase di ottenimento dell'accreditamento, le soglie minime richieste devono essere conformi a quanto sopra indicato; in fase di mantenimento l'eventuale ripristino del patrimonio netto entro le soglie stabilite dovrà avvenire entro il 31 luglio dell'anno successivo al bilancio di esercizio considerato.

2. Obbligo di istituzione di un organo di controllo, collegio sindacale / sindaco unico o revisore contabile, ai quali verrà richiesto di relazionare sulla attendibilità di bilancio nonché su aspetti specifici. Gli Organismi accreditati dovranno avere la presenza di un organo di controllo, composto da professionisti iscritti nello specifico Registro dei Revisori Contabili. Tale organo è tenuto nel corso dell'esercizio ad effettuare, per obbligo di legge, specifici controlli periodici sulla tenuta della contabilità, sulla regolarità e correttezza delle procedure e scritture contabili, sul

corretto adempimento degli obblighi tributari e previdenziali nonché ad attestare la correttezza e la veridicità del bilancio esprimendo un giudizio come previsto dalle procedure di revisione. Ciò significa, per gli Organismi che non dispongono già di un organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore contabile) per legge o per scelta, l'obbligo di nominare un Revisore Contabile così come previsto agli artt. 2409 bis e 2477 del Codice Civile.

3. Specifica visibilità nei bilanci di alcune poste.

Gli Organismi accreditati, nella redazione del bilancio, dovranno porre particolare attenzione ai seguenti punti:

- a) Operazioni con parti correlate (art. 2427, comma 1, n° 22 bis, Cod. Civ.): devono essere fornite in nota integrativa, se rilevanti e non concluse a condizioni di mercato, le operazioni con parti correlate precisando l'importo, la natura del rapporto ed ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio. Per "parti correlate" si intendono i soci, le controllanti, le collegate, le controllate, i fondi pensionistici dei dipendenti, i dirigenti con responsabilità e gli stretti familiari.
- b) Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale (art. 2427, comma 1, n° 22 ter, Cod. Civ.): a conclusione della Nota Integrativa, occorre fornire una adeguata informativa in merito alle c.d. "operazioni fuori bilancio". Fra le "operazioni fuori bilancio" la Direttiva Comunitaria 2006/46/CE del 14 giugno 2006 ha individuato alcune, quali: ripartizione di rischi e benefici derivanti da un contratto, accordi combinati di vendita e riacquisto, beni impegnati, contratti di leasing operativo, titolarizzazione di entità non registrate tramite distinte società, outsourcing ed altre operazioni analoghe.
- c) Sempre in nota integrativa andrà indicata la ripartizione del Valore della Produzione fra quanto realizzato attraverso il finanziamento regionale rispetto alla restante parte (Mercato ed altri finanziamenti pubblici): è un dato che mette in evidenza il grado di dipendenza del Sistema Formativo Regionale da risorse pubbliche erogate dalla Regione stessa.

4. Obbligo di mantenimento degli indicatori di bilancio individuati entro le soglie minime previste:

la disponibilità dei bilanci di esercizio degli Organismi accreditati consente alla Regione di poter elaborare e calcolare alcuni indicatori che mettono in evidenza da un lato il grado di equilibrio finanziario (indice di disponibilità corrente) e dall'altro la dinamica del ciclo finanziario (tempi medi di incasso e tempi medi di pagamento dei fattori produttivi). A tale riguardo sono stati individuati gli indicatori di seguito riportati:

- Indice di Disponibilità Corrente;
- Indice di Durata Media dei Crediti;
- Indice di Durata Media dei Debiti;
- Indice di Incidenza degli Oneri Finanziari.

Di seguito vengono riportate le modalità di determinazione (calcolo) di tali indicatori e le soglie minime da rispettare per l'ottenimento e per il mantenimento dell'accreditamento, riferite ad almeno tre indicatori su quattro.

INDICATORI FINANZIARI	TIPOLOGIA DI INDICE	FORMULA	VALORE SOGLIA
Indice di Disponibilità Corrente	È un indice di equilibrio finanziario e risponde alla domanda se con le attività correnti previste in entrata entro l'anno si riesce a fare fronte alle passività richieste entro l'anno. Indica il rapporto fra il totale dell'Attivo Circolante (escludendo i soli crediti con scadenza oltre i 12 mesi) aumentato dei ratei e risconti attivi relativi all'esercizio successivo e il totale dei Debiti (escludendo quelli con scadenza oltre i 12 mesi) aumentato dei ratei e	$\frac{[Totale \text{ Attivo Circolante (esclusi crediti con scadenza oltre 12 mesi)} + Ratei/Risconti Attivi (relativi all'esercizio successivo)]}{[Totale \text{ Debiti (esclusi quelli con scadenza oltre 12 mesi)} + Ratei/Risconti Passivi (relativi all'esercizio successivo)]}$	Valore soglia: $\geq 1,10\%$

INDICATORI FINANZIARI	TIPOLOGIA DI INDICE	FORMULA	VALORE SOGLIA
	risconti passivi relativi all'esercizio successivo		
Durata media dei crediti	Il valore di tale indicatore viene espresso in "Giorni" (velocità media di smobilizzo) e fornisce una informazione sul tempo medio necessario per rendere liquido il ciclo produttivo (durata del ciclo monetario). Per "crediti di gestione" si intendono tutti i crediti dell'attivo circolante (a breve) + Rimanenze (Servizi in Corso) - Acconti ricevuti; si è ritenuto di inserire al numeratore, oltre al valore dei crediti commerciali, anche il valore delle Rimanenze, depurato degli anticipi ricevuti, in ragione sia della particolare natura che queste assumono (crediti in corso di formazione) che per eliminare eventuali situazioni anomale presenti alla chiusura dell'esercizio, nonché per ragioni di omogeneità di confronto. Il calcolo di tale indicatore è stato oggetto di adattamento alla specifica realtà di riferimento.	$\frac{[Crediti\ di\ gestione]/[x\ 365\ Valore\ della\ Produzione\ (Area\ A\ del\ Bilancio\ Civile)]}{}$	Valore soglia: <=200
Durata media dei debiti	Il valore di tale indicatore viene espresso in "Giorni" (velocità media di smobilizzo) e fornisce una informazione sul tempo medio necessario per rendere liquido il ciclo produttivo (durata del ciclo monetario). Per "debiti di gestione" si intendono tutti i debiti del passivo (a breve) - debiti finanziari (banche e finanziamenti soci) - Acconti ricevuti; anche tale indicatore è stato oggetto di adattamento alla specifica realtà di riferimento.	$\frac{[Debiti\ di\ Gestione]/[x\ 365\ Costo\ della\ Produzione\ (Area\ B\ del\ Bilancio\ civile)]}{}$	Valore soglia: <=200
Incidenza degli Oneri Finanziari	Misura l'incidenza del costo dell'indebitamento finanziario sul volume di attività. Tale valore inteso come saldo dell'Area Finanziaria (C) in termini di onere che non può eccedere il 3 % del Valore della Produzione.	$\frac{[Oneri\ Finanziari\ (Area\ C\ del\ Bilancio\ Civile)]/[Valore\ della\ Produzione]}{}$	Valore soglia: <=3 %

In particolare:

- Il bilancio d'esercizio deve essere redatto in forma obbligatoria, in conformità alle normative europee quando richiesto dalle norme civilistiche, secondo la IV Direttiva CEE (Dir. CEE 660/78) e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio. Tali principi di chiarezza, verità e correttezza costituiscono un sistema di riferimento generale e sono stati recepiti dall'ordinamento

italiano nell'art. 2423 del Codice Civile.

- L'Organismo richiedente deve disporre del bilancio di esercizio approvato con riferimento ad almeno due intere annualità.

Documentazione richiesta:

Trasmissione all'Amministrazione regionale di:

- bilancio riclassificato in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del Codice Civile);
- nota integrativa di cui all'art. 2427 del Codice Civile;
- verbale di approvazione;
- relazione dell'organo di controllo (Revisore contabile o Collegio sindacale) al bilancio;
- allegato relativo alla distribuzione del valore della produzione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che almeno tre su quattro degli indici di bilancio richiesti rispettano i requisiti previsti.

5.2.2. Affidabilità del soggetto giuridico

In sede di richiesta di accreditamento è necessario dimostrare l'affidabilità del soggetto giuridico in termini di assenza di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o procedure equivalenti.

Documentazione richiesta:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'assenza di stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente in conformità alla legislazione dello Stato in cui l'Organismo richiedente accreditamento risiede, o di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

5.2.3. Rispetto degli obblighi di pagamento di imposte e tasse

In sede di richiesta di accreditamento, è necessario dimostrare il rispetto degli obblighi rispetto al pagamento di imposte e tasse.

Documentazione richiesta:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la regolarità fiscale a dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposte e tasse.

5.2.4. Rispetto degli obblighi di pagamento di contributi previdenziali

In sede di richiesta di accreditamento, è necessario che l'Organismo rispetti gli obblighi di pagamento di contributi previdenziali ed obblighi derivanti.

La verifica verrà svolta direttamente dall'Amministrazione regionale.

5.2.5. Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

In sede di richiesta di accreditamento, è necessario dimostrare il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Documentazione richiesta:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 marzo 1999, articolo 17).

5.2.6. Sistema contabile

In sede di richiesta di accreditamento, è necessario dimostrare l'adozione di un sistema contabile

articolato per singola operazione e/o attività progettuale e voci di costo. Inoltre, deve essere dimostrata l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili, necessario per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione. L'Organismo in accreditamento garantisce, quindi, il mantenimento di un sistema articolato per singole operazioni e/o attività progettuali, o una codificazione contabile adeguata, per tutte le transazioni relative ad un'operazione, garantendo inoltre ai sensi dell'art. 125, comma 4, lett. b), del Reg. (UE) 1303/2013 l'archiviazione e la conservazione dei documenti contabili.

Documentazione richiesta:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta, nonché raccolta dei dati relativi all'attuazione progettuale.

5.2.7. Affidabilità economico-finanziaria del legale rappresentante dell'Organismo in accreditamento

L'affidabilità economico-finanziaria del legale rappresentante è comprovata dall'integrità e dalla correttezza personale dello stesso. L'eventuale cambio del legale rappresentante deve essere formalmente ed immediatamente comunicato all'Amministrazione regionale.

Documentazione richiesta:

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante attestante:

- assenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi, ovvero assenza di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso L. 575/65 (e successive modificazioni e integrazioni), di corruzione, di frode e riciclaggio;
- (esclusivamente nel caso in cui il legale rappresentante sia detentore di partita iva per propria attività di impresa individuale) assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui il legale rappresentante risiede o di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

6. CAPACITÀ GESTIONALE E RISORSE PROFESSIONALI

L'Organismo in accreditamento deve garantire il presidio dei processi, attraverso procedure documentate che siano in grado di descrivere le modalità di gestione dei processi con riferimento alle finalità, obiettivi, attività, funzioni e ruoli coinvolti e ad eventuali output documentali.

Ogni risorsa professionale, dichiarata come responsabile, può svolgere complessivamente un massimo di due funzioni in qualità di responsabile di processo all'interno dell'Organismo, fermo restando il possesso delle competenze professionali specifiche indicate nell' Allegato 1) in ciascun processo principale.

Le figure professionali coinvolte nelle responsabilità dei processi compongono il nucleo stabile dell'Organismo, sulla base di un rapporto di lavoro con l'Organismo, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o prestazione. Le figure con contratto di collaborazione/lavoratori autonomi devono svolgere almeno 80 giornate lavorative l'anno, anche in modo non continuativo, per fare parte del nucleo stabile.

Gli Organismi in accreditamento che non applicano il CCNL della formazione professionale devono presentare accordi di riallineamento regionali, territoriali o aziendali, con particolare riguardo, come specificato ai successivi punti 9.1., 9.2. e 9.3, alle soglie minime di retribuzione, previsti nel suddetto CCNL, che saranno verificati dall'Amministrazione Regionale.

6.1 Processo di Direzione (processi di governo e di pianificazione strategica)

L'Organismo in accreditamento deve definire ed essere in grado di dimostrare la strategia e le politiche commerciali, la definizione della propria mission e dei propri obiettivi aziendali come anche il modello organizzativo preposto a raggiungere tali obiettivi. Deve dunque dimostrare le competenze complessivamente possedute dalle risorse professionali nel processo gestione delle risorse umane esterne e interne nonché la coerente e documentata attuazione dei piani di adeguamento e sviluppo delle risorse professionali (es. attestati di partecipazione a percorsi formativi, certificati, eccetera).

Il processo di Direzione dovrà contenere e presidiare le seguenti aree:

- Analisi dell'evoluzione dei fattori produttivi, dell'organizzazione del lavoro e delle professionalità;
- Analisi dell'evoluzione del quadro strategico e normativo dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro;
- Analisi dell'innovazione nella gestione dei processi di apprendimento;
- Definizione della strategia e delle politiche commerciali;
- Progettazione e sviluppo organizzativo, dei sistemi informatici, informativi e di controllo;
- Diagnosi generale dei fabbisogni di figure e competenze professionali e di adeguamento delle professionalità esistenti previa predisposizione di un piano di sviluppo e aggiornamento permanente delle risorse professionali interne ed esterne;
- Capacità di sviluppare relazioni a livello europeo e internazionale ai fini della programmazione delle politiche formative dell'ente;
- Organizzazione e mantenimento dei flussi documentali interni e con l'esterno;
- Presidio delle procedure di individuazione e di selezione del personale docente;
- Presenza di una base dati relativa ai fornitori e di un presidio documentato di valutazione delle loro prestazioni, in riferimento alle attività didattico/formative.

6.2 Processo economico amministrativo

La gestione economico-amministrativa è strettamente collegata al rispetto dei requisiti di cui al punto "Affidabilità economico-finanziaria". Per garantire il presidio del processo, la gestione economico-amministrativa deve essere condotta sulla base di modalità condivise e consiste, in particolare, nelle

seguenti azioni:

- Gestione contabile, articolata per singola operazione e/o attività progettuale e degli adempimenti amministrativi e fiscali;
- Organizzazione ed esercizio del controllo di gestione;
- Gestione della rendicontazione delle spese;
- Gestione amministrativa del personale.

6.3 Processo di analisi dei fabbisogni

L'Organismo in accreditamento deve:

- individuare le esigenze e le aspettative del sistema economico locale;
- valutare la presenza di potenziali destinatari in coerenza con altre proposte formative e/o professionali sul territorio, attraverso una diagnosi specifica di bisogni professionali per figure, competenze in settori, sistemi produttivi territoriali ed imprese ed attraverso una diagnosi specifica di bisogni formativi nei medesimi settori, tenendo conto del contesto di istruzione e formazione esistente e delle caratteristiche delle specializzazioni dei contesti locali.

6.4 Processo di progettazione

Il processo di progettazione dovrà dimostrare di presidiare e sviluppare le seguenti fasi:

- Progettazione generale di un percorso formativo;
- Definizione del target di riferimento;
- Progettazione eventuale di dettaglio di singole azioni formative;
- Dimensionamento e pianificazione delle risorse;
- Pubblicizzazione dell'offerta formativa;
- Definizione, per l'attivazione del percorso, delle relazioni e integrazioni con il contesto esterno (quali ad esempio mondo del lavoro, scuola ecc.);
- Definizione delle modalità di selezione del personale docente.

L'Organismo deve dimostrare di presidiare le attività di progettazione attraverso una chiara identificazione degli elementi essenziali per la definizione e lo sviluppo del progetto quali, ad esempio, obiettivi, contenuti formativi e inserimento potenziale nel mercato del lavoro, destinatari, caratteristiche del personale docente ed esperto, risorse economiche e fisiche, ecc.

6.5 Processo di erogazione

Il presidio del processo di erogazione comprende tutte le sue fasi, fra cui l'organizzazione preliminare delle risorse, la pubblicizzazione dell'offerta formativa, la programmazione dell'intervento, la sua implementazione specifica, l'organizzazione delle attività integrative comprese il tutoraggio, ecc. In particolare, il processo si sviluppa attraverso le attività di:

- Programmazione ed attuazione dell'intervento formativo;
- Valutazione individuale di crediti formativi pregressi (se applicabile);
- Selezione (se applicabile);
- Docenza in contesto di aula, fad o laboratorio;
- Docenza in contesto produttivo, anche tramite affiancamento;
- Tutorship in contesto aula, fad o laboratorio;
- Tutorship in contesto produttivo;
- Tutorship individualizzata;
- Assistenza e orientamento eventuale all'inserimento lavorativo;
- Presidio dei processi di formalizzazione delle competenze;
- Presidio dei processi di certificazione delle competenze.

6.6 Processo di valutazione e monitoraggio

Le attività di monitoraggio e valutazione degli interventi comprendono gli esiti degli stessi in termini di obiettivi formativi sui destinatari, la realizzazione effettiva delle operazioni, i risultati finali immediati ed intermedi sugli utenti (es. soddisfazione, partecipazione, conseguimento eventuale di qualificazioni, esiti occupazionali/professionali, ecc.) e riguardano in particolare:

- Monitoraggio del rispetto della progettazione e programmazione esecutiva;
- Monitoraggio e valutazione degli apprendimenti;
- Rilevazione del livello di soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi erogati;
- Valutazione dei risultati e degli impatti dei servizi erogati in termini occupazionali e/o professionali dei partecipanti;
- Monitoraggio delle prestazioni dei docenti.

Fatto salvo l'obbligo di mantenere i sei processi, come sopra individuati, ed i relativi responsabili, le aree tipiche di ciascun processo potranno essere distribuite, in parte, anche in modo differente da quello descritto nei precedenti punti 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 e 6.1.6, al fine di mantenere una maggiore aderenza all'aspetto organizzativo degli enti in accreditamento.

Documentazione richiesta per tutti i processi:

- Scheda sintetica descrittiva dei singoli processi, in coerenza con quanto previsto nel sistema di gestione per qualità UNI EN ISO9001/EA37 e del Modello Organizzativo esimente ai sensi D.Lgs. n. 231/2001 in un'ottica di compliance.
- Dossier credenziali professionali del referente del processo coerenti con l'Allegato 1).

7. REQUISITI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

L'Organismo in accreditamento deve individuare, raccogliere e analizzare i dati appropriati per valutare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della propria organizzazione, ai fini del miglioramento continuo delle proprie politiche formative. A tale proposito l'Organismo in accreditamento deve essere in grado di:

- definire le responsabilità per gestire il processo di monitoraggio e valutazione dei tassi di efficacia e di efficienza;
- elaborare i dati di efficienza ed efficacia raccolti e produrre relativi rapporti periodici in merito.

Eventuali deroghe a tutte le soglie minime di seguito indicate, potranno essere previste con appositi atti dell'Amministrazione Regionale.

Gli enti accreditati che non accedono a finanziamenti regionali devono comunque dotarsi di un processo di misurazione della soddisfazione degli utenti, ai fini della verifica della qualità dei propri servizi.

7.1. Tasso di efficienza e tasso di attuazione

Il **tasso di efficienza** indica il rapporto fra costo rendicontato e costo complessivo approvato per singolo progetto formativo.

Il **tasso di attuazione** dell'intervento formativo indica il rapporto tra ore fruite rendicontate sul monte ore approvato per singolo intervento formativo.

Livelli di soglia minima richiesta:

Tasso di efficienza: > 80%

Tasso di attuazione: > 80%

I dati relativi ai tassi predetti sono condivisi dagli Organismi in accreditamento mediante utilizzo del Sistema Informativo per la Formazione Professionale (SIFER).

Per le attività formative rivolte specificamente a persone in condizione di svantaggio, fragili e vulnerabili o con disabilità, gli avvisi per il finanziamento delle attività potranno prevedere la non applicabilità della soglia minima del tasso di attuazione.

7.2. Tasso di abbandono

Il tasso di abbandono indica il rapporto tra il numero dei partecipanti che non hanno portato a termine il percorso formativo (esclusi i partecipanti che hanno abbandonato il percorso formativo per giusta causa), rispetto al numero totale dei partecipanti all'avvio del percorso formativo. Si intende quale termine del percorso formativo il raggiungimento del 70% delle ore previste dal progetto formativo.

Si intende in tale sede per giusta causa:

- l'accesso ad altro percorso di istruzione scolastica o di altra formazione.
- trasferimento di residenza e/o domicilio in luogo a elevata distanza dalla sede formativa;
- motivi di salute certificati causa di impedimento a regolare frequenza del percorso.
- avvio di rapporto di lavoro.
- altre cause di forza maggiore.

Livelli di soglia minima richiesta:

Tasso di abbandono: < = 20%

I dati relativi ai tassi predetti sono condivisi dagli Organismi in accreditamento mediante utilizzo del Sistema Informativo per la Formazione Professionale (SIFER).

Per le attività formative rivolte specificamente a persone in condizione di svantaggio, fragili e vulnerabili o con disabilità, gli avvisi per il finanziamento delle attività potranno prevedere la non applicabilità della soglia minima del tasso di abbandono.

7.3. Tasso di efficacia complessiva e tasso di occupazione coerente

Il **tasso di efficacia complessiva** rappresenta il rapporto tra numero di ex allievi, che hanno regolarmente terminato il percorso formativo e che a sei mesi dal suo termine hanno attivato rapporti di lavoro o rapporti di tirocinio formativo e di orientamento professionale o percorsi di istruzione o di formazione, rispetto al numero totale degli ex allievi che hanno regolarmente terminato il percorso formativo.

Il **tasso di occupazione coerente** rappresenta il rapporto tra il numero degli ex allievi che hanno regolarmente terminato il percorso formativo e che a sei mesi dal suo termine hanno attivato rapporti di lavoro coerenti (nelle funzioni e nelle mansioni svolte) con i contenuti e obiettivi professionali del percorso formativo terminato, rispetto al numero totale degli ex allievi che hanno regolarmente terminato il percorso formativo e che nei sei mesi dal termine di tale percorso hanno attivato rapporti di lavoro.

I suddetti tassi sono calcolati sugli allievi che abbiano completato almeno il 70% del percorso formativo e che non siano occupati all'avvio del percorso formativo.

Livelli di soglia minima richiesta:

Tasso di efficacia complessiva: $\geq 60\%$

Tasso di occupazione coerente: $\geq 70\%$

La metodologia per il reperimento dei dati relativi al calcolo dei tassi di efficacia complessiva e dei tassi di occupazione coerente sarà definita con un atto dell'Amministrazione Regionale e messa a disposizione attraverso la piattaforma informativa.

I dati relativi ai tassi predetti sono condivisi dagli Organismi in accreditamento mediante utilizzo del Sistema Informativo per la Formazione Professionale (SIFER).

Specifici avvisi volti a rendere disponibili opportunità formative rivolte specificamente a persone in condizione di svantaggio, fragili e vulnerabili o con disabilità, nonché eventuali avvisi volti a sostenere interventi in aree svantaggiate potranno prevedere la non applicazione dei tassi previsti al fine del mantenimento dell'accreditamento.

7.4. Tasso di soddisfazione

Il **tasso di soddisfazione** rappresenta il rapporto fra numero di allievi che hanno regolarmente terminato il percorso formativo e che hanno espresso un grado di soddisfazione almeno uguale o superiore ad "Abbastanza buono" (in una scala da "molto buono" a "per niente buono"), rispetto al numero totale di allievi che hanno regolarmente terminato il percorso formativo.

Livelli di soglia minima richiesta:

Tasso di soddisfazione: almeno $\geq 60\%$ sugli ex allievi intervistati, che abbiano regolarmente terminato il percorso formativo.

La metodologia per il reperimento dei dati relativi al calcolo del tasso di soddisfazione sarà definita con un atto dell'Amministrazione Regionale e messa a disposizione attraverso la piattaforma informativa.

I dati relativi ai tassi predetti sono condivisi dagli Organismi in accreditamento mediante utilizzo del Sistema Informativo per la Formazione Professionale (SIFER).

L'eventuale presenza di utenze speciali, all'interno dell'attività formativa documentata dall'Organismo, potrà essere oggetto di valutazione specifica e di deroga al raggiungimento del livello di soglia minima previsto per il tasso stesso.

8. STRUMENTI DI RELAZIONE CON IL TERRITORIO

Gli Organismi accreditati devono dimostrare la partecipazione ad un sistema stabile di relazioni con soggetti del territorio in cui essi operano, al fine dell'anticipazione, implementazione e miglioramento continuo delle attività di formazione professionale e di altri servizi ad esse connessi.

Tale sistema di relazioni potrà riguardare soggetti educativi quali scuole, università, centri per l'educazione permanente, altri soggetti formativi e per l'istruzione, amministrazioni pubbliche, associazioni di rappresentanza imprenditoriale e sindacale, Fondazioni, soggetti di rappresentanza del terziario e dei servizi, laboratori di ricerca e innovazione, Digital Innovation Hub e Cluster tecnologici.

Nell'ambito di tale sistema, deve essere dimostrata la sussistenza di relazioni stabili e di collaborazione con centri per l'impiego e agenzie private per il lavoro, ai fini del coordinamento o dello sviluppo congiunto di servizi attivi per l'orientamento professionale e l'inserimento occupazionale dei partecipanti alle attività formative.

Deve inoltre essere dimostrato un rapporto stabile e consolidato con imprese presenti nel territorio in cui l'ente intende operare.

In generale, i sistemi di relazione devono essere dimostrati da:

- costituzione di comitati tecnico-scientifici, presso l'Organismo accreditato, a cui possono partecipare rappresentanti dei soggetti e degli enti prima menzionati ai fini dell'anticipazione dei fabbisogni professionali e lavorativi, nonché della eventuale collaborazione in ordine alla progettazione dei percorsi formativi;
- stipula di accordi, convenzioni, protocolli o altre forme di relazione formalizzate (siglati o rinnovati non oltre gli ultimi tre anni) con i soggetti prima citati, aventi per oggetto la collaborazione in ordine alla realizzazione di attività formative (e di servizi connessi) per l'aggiornamento, la qualificazione e l'inserimento professionale e lavorativo dei partecipanti ai corsi dell'ente accreditato;
- accordi, convenzioni, protocolli (siglati o rinnovati non oltre gli ultimi tre anni) per la realizzazione di percorsi di tirocinio formativo e di orientamento professionale presso soggetti ospitanti, a favore dei partecipanti ai percorsi formativi.

L'Organismo accreditato deve descrivere le modalità di gestione delle relazioni sopra richieste, anche in riferimento alle utenze speciali.

Documentazione richiesta:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante attestante gli adempimenti di cui sopra.

9. REQUISITI SPECIFICI PER AMBITI DI ACCREDITAMENTO

9.1. Ambito istruzione e formazione professionale

L'ambito è rivolto agli Organismi che svolgono attività di istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale anche in apprendistato – Legge Regionale 5/2011. Oltre ai requisiti generali, gli Organismi che operano nell'ambito istruzione e formazione professionale devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi.

Requisiti soggettivi

L'Organismo deve dimostrare di non avere fini di lucro in base alle normative vigenti e offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'Organismo.

Documentazione richiesta:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante i requisiti di cui sopra.

Risorse infrastrutturali e logistiche:

- Non è ammesso l'utilizzo di sedi occasionali per la realizzazione di attività in istruzione e formazione professionale;
- Per le attività in istruzione e formazione professionale integrate con la scuola è possibile utilizzare le sedi messe a disposizione dalla scuola stessa;
- E' richiesta la possibilità di accesso a strutture sportive e/o ricreative pubbliche o private.

Documentazione richiesta:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante l'accesso alle strutture sportive e/o ricreative pubbliche o private.

Capacità gestionali e risorse professionali

L'incidenza del costo del personale dipendente non deve essere inferiore al 15% del volume di attività complessiva dell'Organismo e almeno il 50% di tale costo deve essere relativo a personale dipendente, impegnato nel processo di programmazione e/o erogazione della formazione, di cui al CCNL della Formazione Professionale o di cui a contratti collettivi nazionali, territoriali, aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, diversi da quello della formazione professionale, previ accordi di riallineamento regionali, territoriali o aziendali, con particolare riguardo alle soglie minime di retribuzione, previsti nel CCNL della Formazione Professionale, che saranno verificati dall'Amministrazione Regionale. In attesa della definizione dei contenuti dei predetti "accordi di riallineamento" continuerà a trovare applicazione quanto previsto nell'allegato B) della DGR 266/2005 e s.m.i , ivi compresi gli accordi già sottoscritti su tale base.

In tutti gli enti accreditati nell'ambito istruzione e formazione professionale devono essere presenti almeno tre dipendenti, che rivestano un ruolo di responsabilità, o di tutor, formatore, orientatore, così come definiti ai sensi della normativa vigente, inquadri con il CCNL della Formazione professionale.

L'Organismo deve garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento.

L'Organismo deve, inoltre, prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma

2, del D.M. 9 del 27/01/2010 l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore, di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di una esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.

Documentazione richiesta:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante le capacità gestionali e le risorse professionali richieste.

Programmazione ed erogazione del servizio

Fra le competenze complessivamente possedute devono essere inclusi:

- almeno un dossier credenziali con referenze specifiche in materia di consulenza orientativa;
- almeno un dossier credenziali con referenze relative all'assistenza all'inserimento lavorativo;
- almeno un dossier credenziali con referenze significative relative a diagnosi e interventi socio-pedagogico individualizzati;
- almeno un dossier credenziali, con certificazione di almeno il livello B2 di competenza, per un'offerta più qualificata e trasversale delle competenze linguistiche (in primis in lingua inglese) a favore degli allievi, anche per la possibile conduzione di lezioni in lingua;
- almeno un dossier credenziali, riferito a competenze relative alla transizione ecologica;
- almeno un dossier credenziali con competenze medio-alte nell'ambito dello sviluppo delle tecnologie digitali relative alla formazione, ai fini dell'erogazione dei processi didattici;
- almeno un dossier credenziali con competenze in materia di certificazione delle competenze;
- almeno un dossier credenziali con competenze in materia di formalizzazione delle competenze;
- almeno un dossier credenziali con referenze significative di carattere socio-pedagogico specializzato in materia di utenze certificate ex L. n. 104/1992 e s.m.i. e in grado di individuare e corrispondere con dispositivi mirati alle attività didattiche rivolte alle utenze sopra citate.

Le professionalità, fatto salvo quanto previsto per i docenti, indicate devono documentare un'esperienza maturata per almeno tre anni nel settore di riferimento.

Documentazione richiesta:

- Dossier credenziali

L'Organismo dovrà dimostrare altresì:

- la presenza di una procedura formale relativa alle attività di orientamento, conforme ai seguenti requisiti documentali minimi: indicazione del nome del responsabile dell'applicazione della procedura e indicazione di:
 - metodologie di orientamento utilizzate;
 - modalità di pianificazione delle attività di orientamento rispetto alla logica complessiva dell'intervento formativo;
 - modalità di valutazione della qualità delle attività di orientamento svolte;
 - indicazione della data di aggiornamento della procedura.
- la presenza di una procedura per assicurare offerta di percorsi brevi di mobilità internazionale, con relativa data di aggiornamento della stessa.

Documentazione richiesta:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante la presenza di una procedura formale relativa alle attività di orientamento;

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante la presenza di una procedura per assicurare offerta di percorsi brevi di mobilità internazionale.

Tasso di efficacia formativa

Il tasso di efficacia formativa è dato dal rapporto tra il numero degli allievi qualificati sul numero degli allievi iscritti all'avvio del biennio IeFP nella formazione professionale.

Livello di soglia minima: $\geq 70\%$

I dati relativi ai tassi predetti sono condivisi dagli Organismi in accreditamento mediante utilizzo del Sistema Informativo per la Formazione Professionale (SIFER).

L'eventuale presenza di utenze speciali all'interno dell'attività formativa, documentata dall'Organismo, potrà essere oggetto di valutazione specifica e di deroga al raggiungimento del livello di soglia minima previsto per il tasso stesso.

Relazioni con il territorio:

L'Organismo dovrà prevedere:

- stabili relazioni con le famiglie, con i soggetti economici e sociali e gli enti e i servizi locali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
- una forte connessione con il sistema delle Istituzioni scolastiche secondarie di I° e II° grado;
- l'organizzazione di percorsi articolati e specifici di orientamento professionale in una dimostrabile collaborazione con le Agenzie del Lavoro di cui al sistema per l'accreditamento al lavoro Area 1 e i Centri dell'impiego del contesto in cui opera l'ente;
- una valorizzazione dei processi di inclusione sociale, con un maggior rafforzamento del collegamento con il terzo settore e la presenza di servizi di intermediazione e di supporto occupazionale per le fasce deboli (in particolare quando gli interventi portati avanti da tali enti di formazione riguardano soggetti in condizioni di svantaggio);
- una maggiore connessione con i sistemi produttivi, anche attraverso una nuova iniziativa di promozione del contratto di apprendistato di I livello, in particolare nel IV anno dei percorsi di IeFP, ma con un possibile rafforzamento dell'ipotesi di applicazione anche in anni formativi diversi;
- promozione di reti transazionali per sostenere la mobilità degli studenti.

Documentazione richiesta:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante attestante le relazioni con il territorio richieste.

Per le attività connesse alla formazione in Apprendistato il soggetto dovrà inoltre avere i seguenti requisiti aggiuntivi:

Capacità logistiche:

- Qualora le attività di apprendistato superino la soglia del monte ore prevista per la formazione professionalizzante di cui all'art. 44 del D.Lgs n. 81/2015 e alla relativa regolazione in vigore della Regione Emilia-Romagna, è richiesta la disponibilità di laboratori attrezzati per specifici macrosettori anche in convenzione con altri centri di formazione professionale, istituti scolastici, ecc...

Documentazione richiesta:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante attestante la disponibilità di laboratori attrezzati.

Competenze gestionali e professionali

- Presenza di almeno un dossier credenziali/professionali con referenze specifiche in materia di consulenza orientativa, tutoraggio e progettazione di percorsi personalizzati;
- Definizione di percorsi personalizzati di inserimento lavorativo mediante l'avvio di contratti di apprendistato in accordo con imprese ospitanti;

Documentazione richiesta:

- Dossier credenziali;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante attestante la definizione di percorsi personalizzati di inserimento lavorativo.

9.2. Ambito formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente

L'ambito è rivolto agli Organismi che svolgono attività di formazione per l'accesso all'occupazione dei disoccupati, anche a rischio di marginalità dal mercato del lavoro, e delle persone inattive e per promuovere l'adattamento al cambiamento di lavoratori, imprese e imprenditori. Oltre ai requisiti generali, gli Organismi che operano nell'ambito formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi.

Capacità gestionali e risorse professionali

L'incidenza del costo del personale dipendente non deve essere inferiore al 7% del volume di attività complessiva dell'Organismo e almeno il 50% di tale costo deve essere relativo a personale dipendente impegnato nel processo di programmazione e/o erogazione della formazione.

In tutti gli enti accreditati nell'ambito formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente deve essere presente almeno un dipendente, che rivesta un ruolo di responsabilità, o di tutor, formatore, orientatore, così come definiti ai sensi dalla normativa regionale vigente (DGR n. 266/2005 e ss.mm.), con contratti coerenti con le soglie minime di riferimento economico previste nel CCNL della Formazione professionale.

In relazione a quanto sopra, gli Organismi in accreditamento, che applicano contratti collettivi nazionali, territoriali, aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, diversi da quello della formazione professionale, devono presentare accordi di riallineamento regionali, territoriali o aziendali, con particolare riguardo alle soglie minime di retribuzione, previsti nel CCNL della Formazione Professionale, che saranno verificati dall'Amministrazione Regionale.

In attesa della definizione dei contenuti dei predetti "accordi di riallineamento" continuerà a trovare applicazione quanto previsto nell'allegato B) della DGR n. 266/2005 e ss.mm.ii., ivi compresi gli accordi già sottoscritti su tale base.

Documentazione richiesta:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante le capacità gestionali e le risorse professionali richieste

Programmazione ed erogazione del servizio

Fra le competenze complessivamente possedute dalle risorse professionali, devono essere incluse:

- almeno un dossier credenziali con significative referenze relative all'osservazione specifica di contesti produttivi locali, imprese, andamento del mercato del lavoro, ed alla progettazione di interventi di formazione continua e permanente;
- almeno un dossier credenziali con referenze relative all'analisi individuale dei bisogni formativi, in relazione all'andamento del mercato del lavoro;

- almeno un dossier credenziali con referenze relative alla tutorship individualizzata;
- almeno un dossier credenziali con competenze medio-alte nell'ambito dello sviluppo delle tecnologie digitale relative alla formazione, ai fini dell'erogazione dei processi didattici;
- almeno un dossier credenziali, riferito a competenze relative alla transizione ecologica;
- almeno un dossier credenziali, con competenze linguistiche con livelli di certificazione almeno B2, per un'offerta più qualificata e trasversale delle competenze linguistiche (in primis in lingua inglese) a favore degli allievi, anche per la possibile conduzione di lezioni in lingua;
- almeno un dossier credenziali con competenze in materia di certificazione delle competenze;
- almeno un dossier credenziali con competenze in materia di formalizzazione delle competenze;
- almeno un dossier credenziali con referenze significative di carattere socio-pedagogico specializzato in materia di utenze certificate ex Legge n. 104/1992 e s.m.i. e in grado di individuare e corrispondere con dispositivi mirati alle attività didattiche rivolte alle utenze sopra citate.

Documentazione richiesta:

- Dossier credenziali

L'Organismo dovrà dimostrare la disponibilità di una metodologia strutturata di osservazione di contesti produttivi locali ed imprese, conforme ai seguenti requisiti documentali minimi:

- indicazione del nome del responsabile dell'attività;
- indicazione di:
 - modalità e strumenti di osservazione ed elaborazione dei dati raccolti;
 - documentazione relativa all'analisi e ai risultati delle osservazioni;
 - indicazione della data di aggiornamento della metodologia.
- Utilizzo sistematico e documentato della metodologia, con riferimento alle attività di formazione continua e permanente realizzate.

Documentazione richiesta:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante la disponibilità di una metodologia strutturata di osservazione di contesti produttivi locali ed imprese;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante l'utilizzo sistematico e documentato della metodologia, con riferimento alle attività di formazione continua e permanente realizzate.

Relazioni con il territorio

L'Organismo dovrà:

- dimostrare la presenza di collegamenti con autonomie educative e sistemi di imprese, per sostenere l'internazionalizzazione del sistema formativo;
- promuovere una rete di collaborazione con il sistema produttivo e dei servizi locali e con la rete dei servizi pubblici per l'impiego e le agenzie private per il lavoro (di cui al sistema regionale di accreditamento al lavoro – area 1);
- promuovere una rete di collaborazione con il sistema dell'economia sociale;
- promuovere una rete di collaborazione e coordinamento con il sistema dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Documentazione richiesta:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante attestante le relazioni con il territorio richieste.

Requisiti aggiuntivi per la realizzazione di attività rivolte specificamente a persone in condizione di svantaggio, fragili e vulnerabili o con disabilità

Per la realizzazione di attività rivolte specificatamente a persone in condizioni di svantaggio (a titolo esemplificativo: persone con disabilità, fragili e vulnerabili ai sensi della L.R. 14/2015, svantaggiati ai sensi della Legge n.381/91 nonché di persone svantaggiate come definite al paragrafo 1 lettera E delle Linee Guida di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25/05/2017) i soggetti dovranno essere inoltre in possesso dei requisiti aggiuntivi di seguito richiamati.

Capacità gestionali e competenze professionali

Fra le competenze complessivamente possedute dalle risorse professionali, devono essere incluse in rapporto stabile con l'Organismo, professionalità adeguate alle caratteristiche e bisogni specifici dei potenziali utenti:

- almeno un dossier credenziali con referenze specifiche in materia di competenze orientative, educative e di progettazione di percorsi personalizzati ed individualizzati;
- almeno un dossier credenziali con referenze relative all'accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- almeno un dossier credenziali con referenze specifiche in materia di competenze psicopedagogiche specifiche.

Documentazione richiesta:

- Dossier credenziali

Presenza di specifiche procedure in merito ai servizi di orientamento

L'Organismo dovrà dimostrare la presenza di procedure relative alle attività di orientamento, conforme ai seguenti requisiti documentali minimi:

- indicazione del nome del responsabile dell'applicazione della procedura;
- indicazione di:
 - metodologie di orientamento utilizzate;
 - modalità di pianificazione delle attività di orientamento rispetto alla logica complessiva dell'intervento formativo;
 - modalità di valutazione della qualità delle attività di orientamento svolte;
 - indicazione della data di aggiornamento della procedura.

Documentazione richiesta:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante la presenza di specifiche procedure relative alle attività di orientamento

Presenza di specifiche relazioni con il territorio

Gli Organismi, al fine di promuovere l'integrazione con misure di natura sociale e sanitaria, devono dimostrare un rapporto stabile di relazione con le famiglie, di collaborazione con strutture pubbliche, private e non-profit che operano nel campo delle politiche sociali, socio-assistenziali e sanitarie (a titolo esemplificativo: Comuni, Asp, Unioni di Comuni, Distretti, Aziende sanitarie, cooperative sociali, servizi per l'esecuzione penale, altri soggetti appartenente al terzo settore, ecc.), nonché con i servizi per il lavoro di cui all'area 2 del sistema regionale di accreditamento dei servizi al lavoro.

Documentazione richiesta:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante attestante le relazioni specifiche con il territorio richieste

Per le attività connesse alla formazione in Apprendistato:

Capacità logistiche:

- Qualora le attività di apprendistato superino la soglia del monte ore prevista per la formazione professionalizzante di cui all'art. 44 del D.Lgs n. 81/2015 e alla relativa regolazione in vigore della Regione Emilia-Romagna, è richiesta la disponibilità di laboratori attrezzati per specifici macrosettori anche in convenzione con altri centri di formazione professionale, istituti scolastici, ecc...

Documentazione richiesta:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante attestante la disponibilità di laboratori attrezzati

Competenze gestionali e professionali

- Presenza di almeno un dossier credenziali/professionali con referenze specifiche in materia di consulenza orientativa, tutoraggio e progettazione di percorsi personalizzati.

Documentazione richiesta:

- Dossier credenziali

9.3. Ambito formazione superiore e di livello equivalente

L'ambito è rivolto agli Organismi che svolgono attività di formazione superiore e di livello equivalente per l'innalzamento delle competenze per favorire l'occupazione, anche nel passaggio dall'istruzione al lavoro, e per sostenere e anticipare i cambiamenti, lo sviluppo e l'innovazione del sistema produttivo, compresa la formazione duale e in apprendistato.

Oltre ai requisiti generali di cui alla parte seconda, gli Organismi che operano nell'ambito formazione superiore e di livello equivalente devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi.

Capacità gestionali e risorse professionali

L'incidenza del costo del personale dipendente non deve essere inferiore al 7% del volume di attività complessiva dell'Organismo e almeno il 50% di tale costo deve essere relativo a personale dipendente impegnato nel processo di programmazione e/o erogazione della formazione.

In tutti gli enti accreditati nell'ambito formazione superiore e di livello equivalente deve essere presente almeno un dipendente, che rivesta un ruolo di responsabilità, o di tutor, formatore, orientatore, così come definiti ai sensi dalla normativa regionale vigente (DGR n 266/2005 e ss.mm.), con contratti coerenti con le soglie minime di riferimento economico previste nel CCNL della Formazione professionale.

In relazione a quanto sopra, gli Organismi in accreditamento, che applicano contratti collettivi nazionali, territoriali, aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, diversi da quello della formazione professionale, devono presentare accordi di riallineamento regionali, territoriali o aziendali, con particolare riguardo alle soglie minime di retribuzione, previsti nel CCNL della Formazione Professionale, che saranno verificati dall'Amministrazione Regionale.

In attesa della definizione dei contenuti dei predetti "accordi di riallineamento" continuerà a trovare applicazione quanto previsto nell'allegato B) della DGR n. 266/2005 e ss.mm.ii., ivi compresi gli accordi già sottoscritti su tale base.

.

Documentazione richiesta:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante le capacità gestionali e le risorse professionali richieste.

Programmazione ed erogazione del servizio

Fra le competenze complessivamente possedute dalle risorse professionali, devono essere incluse:

- almeno un dossier credenziali con referenze sulla progettazione e gestione di relazioni con il sistema dei soggetti di formazione/educazione superiore, università, agenzie pubbliche e private per l'inserimento lavorativo, altri soggetti economici rilevanti per il mercato del lavoro locale;
- almeno un dossier credenziali, eventualmente madrelingua, e comunque con competenze linguistiche con livelli di certificazione almeno B2, per un'offerta più qualificata e trasversale delle competenze linguistiche (in primis in lingua inglese) a favore degli allievi, anche per la possibile conduzione di lezioni in lingua;
- almeno un dossier credenziali con competenze medio-alte nell'ambito dello sviluppo delle tecnologie digitale relative alla formazione, ai fini dell'erogazione dei processi didattici;
- almeno un dossier credenziali, riferito a competenze relative alla transizione ecologica;
- almeno un dossier credenziali con competenze in materia di certificazione delle competenze;
- almeno un dossier credenziali con competenze in materia di formalizzazione delle competenze;
- almeno un dossier credenziali con referenze significative di carattere socio-pedagogico specializzato in materia di utenze certificate ex L. n. 104/1992 e s.m.i. e in grado di individuare e corrispondere con dispositivi mirati alle attività didattiche rivolte alle utenze sopra citate.

Documentazione richiesta:

- Dossier credenziali

L'Organismo dovrà dimostrare:

- Presenza di un protocollo o altro documento formale di relazione con almeno un soggetto dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'assistenza alla ricerca di lavoro, conforme ai seguenti requisiti documentali minimi, con l'indicazione di:
 - obiettivi della relazione istituita;
 - modalità di conduzione della relazione ed impegni assunti dai soggetti partecipanti, con particolare riferimento all'analisi dei fabbisogni ed all'interazione delle offerte educative e formative, incluso il mutuo riconoscimento di crediti formativi;
 - durata della relazione;
 - sottoscrizione del protocollo o altro documento da parte di tutti i soggetti interessati;
 - indicazione della data di aggiornamento del protocollo o altro documento;
 - utilizzo sistematico e documentato del protocollo o altro documento formale sopracitato, con riferimento alle attività afferenti alla formazione superiore realizzate.
- Presenza di un data base aggiornato relativo alle imprese con cui il soggetto formativo ha relazioni per lo svolgimento di stage, con indicazione della qualità pedagogica delle attività svolte.

Documentazione richiesta:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante la presenza di un protocollo o altro documento formale di relazione con almeno un soggetto dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'assistenza alla ricerca di lavoro;

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante attestante la presenza di un data base aggiornato relativo alle imprese con cui il soggetto formativo ha relazioni per lo svolgimento di stage.

Relazioni con il territorio:

L'Organismo dovrà dimostrare:

- un rapporto stabile di collaborazione con il sistema delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado nonché con la rete delle Fondazioni Istituti Tecnici Superiori;
- un rapporto stabile di collaborazione con il sistema dell'istruzione di terzo livello e/o con il sistema della ricerca e innovazione;
- la presenza di collegamenti con autonomie educative, enti di ricerca e innovazione e imprese per sostenere l'internazionalizzazione del sistema formativo e favorire la mobilità degli studenti;
- la presenza di una rete di collaborazione con il sistema produttivo locale e con la rete dei servizi pubblici per l'impiego e le agenzie private per il lavoro (di cui al sistema regionale di accreditamento al lavoro – area 1).

Documentazione richiesta:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante attestante le relazioni con il territorio richieste

Per le attività connesse alla formazione in Apprendistato:

Capacità logistiche:

- Qualora le attività di apprendistato superino la soglia del monte ore prevista per la formazione professionalizzante di cui all'art. 44 del D.Lgs n. 81/2015 e alla relativa regolazione in vigore della Regione Emilia-Romagna, è richiesta la disponibilità di laboratori attrezzati per specifici macrosettori anche in convenzione con altri centri di formazione professionale, istituti scolastici, ecc...

Documentazione richiesta:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante attestante la disponibilità di laboratori attrezzati

Competenze gestionali e professionali

- Presenza di almeno un dossier credenziali/professionali con referenze specifiche in materia di consulenza orientativa, tutoraggio e progettazione di percorsi personalizzati.

Documentazione richiesta:

- Dossier credenziali

9.4. Requisiti specifici aggiuntivi per l'accreditamento di enti operanti nelle aree dello spettacolo e della ricerca e innovazione

Gli Organismi che svolgono attività formative esclusivamente nell'area dello spettacolo, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 12/2003, come modificata dalle leggi regionali n. 28/2003, n. 20/2014 e n. 8/2021, potranno richiedere l'accreditamento esclusivamente per gli ambiti "formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente" e/o "formazione superiore e di livello equivalente". L' "Area dello Spettacolo", ai sensi del comma 1 dell'art. 33 della L.R. 12/2003, prevede gli interventi formativi per l'acquisizione di competenze specifiche dell'area professionale "Produzione artistica dello spettacolo" e/o la specializzazione in campo artistico di figure professionali afferenti ad altre aree professionali.

Ai sensi della legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., i centri per l'innovazione sono strutture promosse da

imprese, associazioni imprenditoriali, università, enti di ricerca, altri enti pubblici e privati, enti e istituzioni locali, per svolgere attività di promozione dell'innovazione e del trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche alle imprese e al sistema produttivo. I centri per l'innovazione potranno richiedere l'accreditamento esclusivamente per gli ambiti "formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente" e/o "formazione superiore e di livello equivalente".

Vengono confermati tutti i requisiti richiesti per gli ambiti suddetti, ad eccezione dei seguenti.

Per gli enti che operano nell'area spettacolo:

- la percentuale di attività di produzione artistica/promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, richiesta dalla normativa per l'ottenimento dell'accreditamento, deve essere pari al 51% del valore della produzione, ed è calcolata sul valore della produzione in generale dell'ente;
- la percentuale di costo del personale (7%) deve essere calcolata rispetto al volume di attività realizzate da tale divisione.

Documentazione richiesta:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante attestante le percentuali di cui al punto precedente.

Per i centri di ricerca e innovazione:

- Accredimento dell'organismo alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna – di cui al punto 2.4 (Tipologia D) del Disciplinare per l'accreditamento delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico appartenenti alla Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna, allegato alla DGR n. 1467/2018);
- l'attività formativa offerta deve essere esclusivamente per gli ambiti tematici dell'attività di ricerca e innovazione specifici dell'ente e non superiore al 33% sul valore della produzione;
- la percentuale di costo del personale (7%) deve essere calcolata rispetto al volume di attività realizzata da tale divisione.

Documentazione richiesta:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante attestante le percentuali di cui al punto precedente punto.

10. PROCEDURE DI RILASCIO, MANTENIMENTO E VARIAZIONE DELL'ACCREDITAMENTO

Gli Organismi che effettuano come attività prevalente la formazione professionale richiedono l'accREDITAMENTO attraverso specifica procedura la cui responsabilità è della Regione Emilia-Romagna.

Tale procedura è distinta in tre tipologie:

1. procedura per il primo rilascio;
2. procedura per il mantenimento;
3. procedura per le variazioni, dopo il primo rilascio.

10.1. Procedimento per il primo rilascio

10.1.1. Presentazione della domanda

Il termine di conclusione del procedimento di accREDITAMENTO è fissato in 60 giorni dalla ricezione della domanda. L'Organismo in accREDITAMENTO, per procedere alla presentazione della domanda, deve, in primo luogo, richiedere un "Codice Organismo", che consiste in un codice identificativo univoco del soggetto richiedente, all'indirizzo: <https://sifer.regione.emilia-romagna.it/regOrganismo>.

Una volta ottenuto il codice, per l'Organismo è possibile compilare la domanda di accREDITAMENTO, che dovrà essere generata e presentata attraverso l'apposita piattaforma informatica, messa a disposizione dall'amministrazione regionale. L'Organismo in accREDITAMENTO riceverà conferma di avvenuta ricezione della domanda attraverso la medesima piattaforma, che assegna alla richiesta un numero di protocollo. L'assegnazione del numero di protocollo si intende come comunicazione di avvio del procedimento.

L'Organismo in accREDITAMENTO, in persona del suo legale rappresentante, deve attestare sotto forma di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tutti i requisiti previsti nelle precedenti sezioni ai fini dell'accREDITAMENTO.

In allegato alla domanda di accREDITAMENTO, dovrà essere presentata documentazione prevista alle sezioni precedenti.

La suddetta documentazione dovrà essere prodotta all'Amministrazione Regionale telematicamente attraverso l'applicativo on-line e conservata in originale presso l'Organismo in AccREDITAMENTO.

Ai fini dell'accREDITAMENTO, l'Organismo deve assumere gli impegni di seguito elencati:

1. accettare in ogni momento il controllo dall'Amministrazione Regionale, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO;
2. provvedere ad una adeguata copertura assicurativa dei rischi di infortunio e di responsabilità civile connessi all'esercizio degli interventi formativi affidati in gestione.

10.1.2 Istruttoria e conclusione del procedimento

L'Amministrazione Regionale provvede, preliminarmente, al controllo di ammissibilità formale della domanda di accREDITAMENTO protocollata, rispetto alla regolarità sulla normativa in materia di bollo e in relazione alla presenza e completezza delle dichiarazioni presentate e della documentazione richiesta.

Qualora l'amministrazione rilevi la mancanza o l'incompletezza della documentazione necessaria alla valutazione dei requisiti, trasmette richiesta di integrazione all'Organismo, che è tenuto a produrre la documentazione mancante o inesatta nel termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta. Nel suddetto periodo il procedimento è sospeso. Se, entro il termine, l'Organismo non provvede a produrre la documentazione richiesta, la domanda si intende decaduta, non precludendo, tuttavia, la presentazione di un'ulteriore domanda da parte del medesimo Organismo.

Successivamente alla verifica formale, l'Amministrazione regionale procede alla valutazione della

documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari al fine dell'ottenimento dell'accreditamento. Qualora l'Amministrazione rilevi insufficienza o contraddittorietà della documentazione ed emerga la necessità di ottenere chiarimenti, informazioni o documenti integrativi, trasmette richiesta di integrazioni all'Organismo, che è tenuto a rispondere nel termine di 30 (trenta) giorni. Dalla data di richiesta di integrazioni all'Organismo fino alla data di ricevimento di quanto richiesto o alla scadenza del termine previsto per l'integrazione, il procedimento si intende sospeso.

La domanda viene considerata non ammissibile, qualora l'Organismo, anche successivamente alle integrazioni presentate, non riesca a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

Qualora la domanda sia considerata ammissibile, in seguito all'istruttoria documentale, l'Organismo deve consentire all'Amministrazione regionale, pena la decadenza del procedimento di accreditamento, la visita audit in loco, per verificare sia le capacità logistiche della sede in cui si svolgono le attività formative, che la conformità in originale della documentazione presentata rispetto ai requisiti sostanziali previsti per l'accreditamento.

Le istruttorie, che hanno esito positivo per quanto riguarda la fase documentale e l'audit in loco, vengono sottoposte all'esame del Nucleo di valutazione, composto da funzionari dell'Amministrazione Regionale, che si riunisce con cadenza periodica e formula il parere definitivo circa l'accreditamento degli Organismi che hanno presentato domanda.

L'elenco degli Organismi, sui quali è stato espresso parere positivo, viene approvato con una determinazione del Dirigente competente per materia.

Qualora le istruttorie abbiano esito negativo, all'Organismo verranno comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 s.m.i. Entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla comunicazione, l'Organismo ha facoltà di presentare all'Amministrazione regionale competente memorie e/o opposizioni scritte, adeguatamente motivate e argomentate ed eventualmente corredate da documenti, che saranno valutate ai fini della decisione finale. Trascorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi, in assenza di motivate osservazioni e/o controdeduzioni scritte o nel caso in cui le osservazioni e/o controdeduzioni prodotte non siano idonee a riformulare la decisione, si procederà all'adozione del provvedimento di diniego.

L'elenco degli Organismi non ammessi viene approvato con determinazione del Dirigente competente per materia.

L'Organismo ha la possibilità di presentare domanda di accreditamento, anche in caso di precedente diniego, in ogni momento.

Per partecipare ai bandi regionali che prevedono finanziamenti per le attività formative, è sufficiente che l'Organismo presenti domanda di accreditamento entro la scadenza del bando stesso. In ogni caso l'Organismo dovrà essere accreditato al momento dell'approvazione delle attività formative da parte della Regione Emilia-Romagna.

L'elenco degli organismi che saranno accreditati è riportato sul sito internet della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo <https://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/enti-formazione-accreditati>

10.2. Procedimento di mantenimento dell'accreditamento

Annualmente viene verificato da parte dell'Amministrazione Regionale il mantenimento dei requisiti da parte di tutti gli organismi accreditati. Il termine di conclusione del procedimento di mantenimento dell'accreditamento è fissato in 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di trasmissione dei documenti

di seguito indicati.

L'Organismo accreditato, entro il 31 luglio di ogni anno, deve trasmettere attraverso l'apposita piattaforma all'Amministrazione Regionale tutte le dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e la documentazione necessarie ad attestare il permanere dei requisiti sulla base dei quali è stato ottenuto l'accreditamento.

Qualora l'Organismo non trasmetta la documentazione richiesta entro il 31 luglio di ogni anno, l'Amministrazione regionale provvede ad inoltrare attraverso la piattaforma una comunicazione, contenente il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla stessa, per adempiere alla suddetta trasmissione, pena la revoca dell'accreditamento.

L'Amministrazione Regionale, dopo avere comunicato agli Organismi la percentuale e la metodologia di estrazione del campione utilizzate, provvede al controllo a campione delle dichiarazioni pervenute, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., anche attraverso controlli amministrativi e fisici in loco. L'Amministrazione Regionale provvede, altresì, alla verifica di tutti i bilanci trasmessi dagli Organismi, comprensivi di documentazione comprovante l'eventuale ripiano del patrimonio netto relativo all'anno precedente all'attività istruttoria.

L'accreditamento è revocato qualora l'Organismo non permetta ai rilevatori l'accesso ai propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche.

Nel corso delle attività di controllo, qualora l'Amministrazione rilevi insufficienza o contraddittorietà della documentazione ed emerga la necessità di ottenere chiarimenti, informazioni o documenti integrativi, trasmette richiesta di integrazioni all'Organismo, che è tenuto a rispondere nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Dalla data di richiesta di integrazioni all'Organismo fino alla data di ricevimento di quanto richiesto o alla scadenza del termine previsto per l'integrazione, il procedimento si intende sospeso.

Qualora le istruttorie abbiano esito negativo, all'Organismo verranno comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 s.m.i. Entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla comunicazione, l'Organismo ha facoltà di presentare all'Amministrazione regionale competente memorie e/o opposizioni scritte, adeguatamente motivate e argomentate ed eventualmente corredate da documenti, che saranno valutate ai fini della decisione finale. Trascorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi, in assenza di motivate osservazioni e/o controdeduzioni scritte o nel caso in cui le osservazioni e/o controdeduzioni prodotte non siano idonee a riformulare la decisione, si procederà all'adozione del provvedimento di revoca dell'accreditamento.

Negli altri casi, ad esito dei controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà nella percentuale stabilita e dell'universo dei bilanci, con eventuali integrazioni, attraverso il silenzio assenso l'Amministrazione Regionale conferma l'accreditamento dell'Organismo.

10.2.1. Mancato rispetto delle soglie minime relative ai requisiti economico-finanziari di cui al par. 5.2.1

Il mancato rispetto delle soglie prestabilite per almeno due indici su quattro comporta la sospensione dell'accreditamento, dell'Organismo interessato. L'accreditamento sarà sospeso sino a quando il rispetto delle soglie per almeno tre indici economico-finanziari su quattro venga ristabilito dall'Organismo interessato, e comunque entro il limite dei 12 (dodici) mesi a far data dal provvedimento di sospensione da parte dell'Amministrazione Regionale.

In particolare, in relazione ad alterazioni nel calcolo degli indicatori di Durata Media dei Crediti e dei Debiti, l'Organismo interessato ha facoltà di dare evidenza mediante apposita documentazione, dei possibili ritardi nell'erogazione dei finanziamenti da parte della P.A. o di altri soggetti gestori, quali ad esempio i Fondi Interprofessionali, che impediscono il rispetto delle soglie minime richieste. Al verificarsi delle eccezioni sopra citate, l'Amministrazione Regionale, previa valutazione tecnica, si riserva la facoltà di non tenere conto di detti indicatori di durata ai soli fini dell'esito dell'attività istruttoria.

Qualora l'Amministrazione Regionale rilevi nel corso dell'attività istruttoria, per almeno due indici economico-finanziari su quattro, il mancato rispetto delle soglie prestabilite ad eccezione di quanto sopra previsto, comunica preventivamente i motivi alla base della sospensione dell'accreditamento dell'Organismo interessato, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/90 s.m.i. Entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla predetta comunicazione, l'Organismo ha facoltà di presentare all'Amministrazione Regionale memorie e/o opposizioni scritte, adeguatamente motivate e argomentate ed eventualmente corredate da documenti, che saranno valutate ai fini della decisione finale. Trascorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e s.m.i., in assenza di motivate osservazioni e/o controdeduzioni scritte o nel caso in cui le osservazioni e/o controdeduzioni prodotte non siano idonee a riformulare la decisione, si procederà all'adozione del provvedimento di sospensione.

Qualora nel termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di adozione del provvedimento di sospensione da parte dell'Amministrazione Regionale non venga ristabilito il rispetto delle soglie minime degli indici economico-finanziari come sopra descritto, verrà avviato il provvedimento di definitiva revoca dell'accreditamento, come disciplinato ai punti successivi.

10.2.2. Mancato rispetto degli ulteriori requisiti per il mantenimento dell'accreditamento

Ad eccezione delle fattispecie indicate ai punti precedenti, qualora i controlli abbiano esito negativo, all'Organismo verranno comunicati i motivi ostativi al mantenimento dell'accreditamento ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/90 s.m.i. Entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla comunicazione, l'Organismo ha facoltà di presentare all'Amministrazione regionale memorie e/o opposizioni scritte, adeguatamente motivate e argomentate ed eventualmente corredate da documenti, che saranno valutate ai fini della decisione finale. Trascorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento del preavviso di provvedimento negativo, in assenza di motivate osservazioni e/o controdeduzioni scritte o nel caso in cui le osservazioni e/o controdeduzioni prodotte non siano idonee a riformulare la decisione, si procederà all'adozione del provvedimento di revoca dell'accreditamento.

Nel caso in cui l'Organismo presenti osservazioni e/o controdeduzioni scritte idonee all'eventuale riformulazione della decisione, l'Amministrazione può confermare il mantenimento dell'accreditamento oppure riservarsi la facoltà di procedere alla sospensione dell'accreditamento per un periodo non superiore a 12 mesi entro i quali l'Organismo è in obbligo di ripristinare i requisiti mancanti.

Unicamente in relazione ai requisiti di efficacia e di efficienza di cui al paragrafo 7, la sospensione sopra menzionata sarà sostituita da una messa in mora dell'Organismo in accreditamento per un periodo non superiore a 12 mesi, nei quali l'Organismo dovrà ripristinare la soglia minima prevista per i tassi di cui ai requisiti sopra menzionati. Al riguardo, si precisa che i tassi di efficacia e di efficienza da considerare per le procedure appena menzionate sono da calcolarsi come tassi medi relativi alle attività concluse nei 12 mesi precedenti alla presentazione della documentazione valevole per il mantenimento dell'accreditamento. Le modalità applicative relative allo specifico calcolo e controllo dei tassi sopra menzionati saranno disciplinate con successivo atto.

Qualora nel termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di adozione del provvedimento di sospensione da parte dell'Amministrazione Regionale (o di messa in mora da parte della stessa, nel caso

del mancato rispetto dei requisiti di efficacia e di efficienza di cui al par. 7), non venga ristabilito il rispetto dei requisiti mancanti, verrà avviato il provvedimento di definitiva revoca dell'accreditamento.

L'elenco degli Organismi cui l'accreditamento viene revocato è approvato con una determina dirigenziale del Dirigente competente per materia.

La revoca dell'accreditamento, a seguito di mancanza di requisiti, preclude all'Organismo la possibilità di richiedere nuovamente l'accreditamento per i successivi tre anni; ciò vale anche per i singoli soci o associati delle forme giuridiche di cui sopra, che non potranno ricandidarsi per l'accreditamento, costituendo un nuovo soggetto.

Tale sanzione non si applica se l'Organismo rinuncia all'accreditamento.

Sia in caso di revoca, che di rinuncia dell'accreditamento, qualora l'attività formativa sia già stata avviata, l'Organismo è tenuto a portare a terminare il progetto formativo nell'interesse dei destinatari dell'intervento.

10.3 Procedura per le variazioni dell'accreditamento

Qualunque tipologia di variazione relativa alle dichiarazioni e/o alla documentazione e/o ai dati inseriti nell'applicativo on-line (a titolo esemplificativo denominazione, forma giuridica, statuto, sede legale, legale rappresentante, sede operativa, organigramma, procedure, ecc.) dovrà essere comunicata dall'Organismo all'Amministrazione regionale, in maniera tempestiva, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dall'avvenuta modifica, attraverso apposita piattaforma informatica, messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Qualora l'Amministrazione regionale rilevi insufficienza o contraddittorietà della documentazione ed emerga la necessità di ottenere chiarimenti, informazioni o documenti integrativi, trasmette richiesta di integrazioni all'Organismo, che è tenuto a rispondere nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Qualora l'Amministrazione regionale ravvisi che le variazioni comunicate incidono sulla permanenza dei requisiti relativi all'accreditamento, verrà avviato il procedimento di mantenimento di cui al precedente punto 10.2, con particolare attenzione agli elementi oggetto di variazione.

Le variazioni ammesse saranno validate dall'Amministrazione regionale o attraverso la piattaforma informatica, o attraverso una determinazione dirigenziale del Dirigente competente, a seconda del requisito sul quale incidono.

ALLEGATO Tabella 1) “Requisiti minimi richiesti ai responsabili dei processi di lavoro: esperienza lavorativa e titolo di studio”

RESPONSABILI DI PROCESSO	REQUISITI MINIMI -in alternativa-	TITOLO DI STUDIO	ESPERIENZA LAVORATIVA
DIREZIONE	a) Diploma di laurea e 2 anni di esperienza in posizione di responsabilità in attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/ educazione/ orientamento e/o dei servizi alle imprese	Diploma di laurea	2 anni di esperienza in posizione di responsabilità in attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/ educazione/ orientamento e/o dei servizi alle imprese
	b) Diploma di laurea e 3 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica/gestione risorse umane in altri settori	Diploma di laurea	3 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica/gestione risorse umane in altri settori
	c) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 4 anni di esperienza in posizione di responsabilità in attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/ educazione/ orientamento e/o dei servizi alle imprese	Titolo di studio secondario superiore	4 anni di esperienza in posizione di responsabilità in attività di direzione/amministrazione/gestione risorse umane nel settore della formazione/ educazione/ orientamento e/o dei servizi alle imprese
	d) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 5 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica/gestione risorse umane in altri settori	Titolo di studio secondario superiore	5 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica/gestione risorse umane in altri settori
ECONOMICO AMMINISTRATIVO	a) Diploma di laurea e 1 anno di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento	Diploma di laurea	1 anno di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento
	b) Diploma di laurea e 2 anni di esperienza nella gestione amministrativa in altri settori	Diploma di laurea	2 anni di esperienza nella gestione amministrativa in altri settori
	c) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 3 anni di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell'educazione e	Titolo di studio secondario superiore	3 anni di esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento

RESPONSABILI DI PROCESSO	REQUISITI MINIMI		
	-in alternativa-	TITOLO DI STUDIO	ESPERIENZA LAVORATIVA
	dell'orientamento		
	d) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 5 anni di esperienza nella gestione amministrativa in altri settori	Titolo di studio secondario superiore	5 anni di esperienza nella gestione amministrativa in altri settori
ANALISI DEI FABBISOGNI	a) Diploma di laurea e 1 anno di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni	Diploma di laurea	1 anno di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni
	b) Diploma di laurea e 3 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento	Diploma di laurea	3 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento
	c) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 3 anni di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni	Titolo di studio secondario superiore	3 anni di esperienza nelle attività di analisi dei fabbisogni
	d) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 5 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento	Titolo di studio secondario superiore	5 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento
PROGETTAZIONE	a) Diploma di laurea e 1 anno di esperienza nelle attività di progettazione	Diploma di laurea	1 anno di esperienza nelle attività di progettazione
	b) Diploma di laurea e 3 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento	Diploma di laurea	3 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento
	c) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 3 anni di esperienza nelle attività di progettazione	Titolo di studio secondario superiore	3 anni di esperienza nelle attività di progettazione
	d) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 5 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento	Titolo di studio secondario superiore	5 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento
EROGAZIONE	a) Diploma di laurea e 1 anno di esperienza in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione	Diploma di laurea	1 anno di esperienza in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione
	b) Diploma di laurea e 3 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento	Diploma di laurea	3 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento
	c) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 3 anni di esperienza in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione	Titolo di studio secondario superiore	3 anni di esperienza in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione

RESPONSABILI DI PROCESSO			
	REQUISITI MINIMI -in alternativa-	TITOLO DI STUDIO	ESPERIENZA LAVORATIVA
	d) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 5 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento	Titolo di studio secondario superiore	5 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento
VALUTAZIONE E MONITORAGGIO	a) Diploma di laurea e 1 anno di esperienza in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione	Diploma di laurea	1 anno di esperienza in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione
	b) Diploma di laurea e 3 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento	Diploma di laurea	3 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento
	c) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 3 anni di esperienza in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione	Titolo di studio secondario superiore	3 anni di esperienza in attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del processo di erogazione
	d) Titolo di studio secondario superiore/qualifica professionale e 5 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento	Titolo di studio secondario superiore	5 anni di esperienza nel settore della formazione, dell'educazione e dell'orientamento

Nota bene: In fase di accreditamento, i requisiti minimi, relativi al titolo di studio e all'esperienza lavorativa, potranno essere derogati esclusivamente nel caso in cui il Responsabile di processo ricopra già da almeno un anno la posizione presso l'Organismo che richiede l'accreditamento o presso Organismo accreditato coinvolto in un processo di aggregazione e/o fusione.

Le nuove coperture del ruolo di Responsabile di processo, in fase di mantenimento, sono, pertanto, vincolate al rispetto dei requisiti di cui alla Tabella 1).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marco Borioni, Responsabile del SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/59

IN FEDE

Marco Borioni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/59

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 201 del 21/02/2022

Seduta Num. 9

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi